SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 136° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1995, n. 428.

Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire il funzionamento degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione nelle province di recente istituzione, anche al fine di attuare un più stretto collegamento fra amministrazioni ed istituzioni scolastiche nei rispettivi ambiti territoriali, nonché di migliorare la qualità del servizio del cittadino;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla vigente normativa, nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti provveditorati agli studi, ad ognuno dei quali è preposto un dirigente amministrativo ed assegnato personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, nell'ambito delle disponibilità di organico esistenti.

2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del medesimo articolo tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 711 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0474

DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Deleghe delle funzioni amministrative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*bis*. — *1.* Al fine di realizzare nelle province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.

2. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1.

3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano.

5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale.

6. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

7. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 è messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

8. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

9. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.».

Art. 2.

Comitato di coordinamento

1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato può essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della

navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale.».

2. Al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo le parole: «il comitato ha» è inserita la parola: «altresì».

Art. 3.

Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche

1. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le procedure del sistema informativo automatizzato della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.

2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 4.

Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Dopo l'art. 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*ter*. — *1.* La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 4-*bis* del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'art. 1 che affluiscono direttamente alle province, è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

Art. 5.

Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di procedimenti amministrativi.

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano succedono nei beni immobili e nei rapporti relativi agli stessi beni immobili dello Stato che alla data del 31 dicembre 1995 sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni tecnico amministrative delegate con il presente decreto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

2. Le province suddette subentrano nella proprietà di beni mobili, arredi e attrezzature di pertinenza degli uffici trasferiti. Alla consegna dei predetti beni, provvedono, entro il 31 dicembre 1995, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione mediante apposito verbale redatto con l'intervento di un rappresentante della provincia territorialmente competente.

3. Le province suddette subentrano, altresì, al Ministero dei trasporti e della navigazione per il rispettivo territorio, nei contratti in essere per la fornitura dei servizi di trasmissione dati.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle funzioni amministrative delegate con il presente decreto, intendendosi sostituiti sia il termine di cui all'art. 13 sia la data del 31 dicembre 1988 di cui al secondo comma dell'art. 14 soprarichiamati con la data del 1° gennaio 1996.

Art. 6.

Norme transitorie in materia di personale

1. Il personale dipendente dell'Ente poste italiane che alla data del 1° gennaio 1996 presta servizio presso l'ufficio provinciale della motorizzazione di Trento, in posizione di comando, ha diritto a transitare nei ruoli della provincia di Trento, nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, presentando la relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina l'inquadramento del personale trasferito. Ove non eserciti tale diritto, rientra presso l'ente di appartenenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 670/1972, prevede che: «Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 526/1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) è il seguente:

«Art. 5. — È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera *c)*, primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Nelle stesse province il componente di cui alla lettera *b)*, primo comma, della commissione per le licenze previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo.

Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio».

Nota all'art. 2:

— L'art. 6 del D.P.R. n. 527/1987 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), come modificato dal presente decreto, è così formulato:

«Art. 6. — *Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato può essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale.*

Il comitato ha *altresì* il compito di proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia».

Nota all'art. 3:

— L'art. 241 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, è così formulato:

«Art. 241 (*Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli*). — 1. Le imprese di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

2. Le attrezzature di cui ai punti *a), b), c), d), e), f), g)* della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti *h)* ed *l)* della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) è il seguente:

«Art. 14. — Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte».

— Il comma 2 dell'art. 34 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: «Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato».

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 7, 8 e 11 del D.P.R. n. 115/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione) è il seguente:

«Art. 7. — Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna».

«Art. 8. — Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:

a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;

b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;

c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;

d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;

e) il demanio idrico, con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di 1ª e 2ª categoria e del fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e laghi, escluso il lago di Garda, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e le opere idrauliche, fermo restando il regime previsto dalle norme in vigore per le grandi derivazioni;

f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;

g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.

I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo».

«Art. 11. — I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, né negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalità previste al secondo comma dello stesso articolo.

Si applicheranno altresì le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8».

— Gli articoli 13 e 14 del citato D.P.R. n. 527/1987 sono così formulati:

«Art 13. — Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 14, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni».

«Art. 14. — La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le linee ferroviarie in concessione, entro la data di cui al comma 3 dell'art. 2, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quelli in corso, qualora l'impegno sia stato assunto nei termini di cui al presente comma.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1988, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, o di altre disposizioni che ad esso fanno riferimento, ovvero in forza di particolari norme».

95G0468

DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 430.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-*bis*. — *1.* Al fine di realizzare nelle province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori.

2. Sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle province autonome di Trento e Bolzano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei rispettivi territori; dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Le province succedono nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso ricadenti nei loro territori, nonchè dei contratti di locazione degli immobili.

3. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate.

4. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti nonché quello del soppresso ufficio regionale è messo a disposizione della provincia territorialmente competente conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

5. Il personale di cui al comma 4 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale. Il personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro ha diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province.

6. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

7. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

8. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

9. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma 1.».

Art. 2.

Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Dopo l'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, come introdotto dal comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*ter* — *1.* La determinazione dei rimborsi spettanti alle province, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e i presidenti delle rispettive giunte provinciali tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 670/1972, prevede che: «Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 526/1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) è il seguente:

«Art. 5. — È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera *c)*, primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Nelle stesse province il componente di cui alla lettera *b)*, primo comma, della commissione per le licenze previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo.

Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal riferimento alle province competenti per territo

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) è il seguente:

«Art. 14. — Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte».

— Il comma 2 dell'art. 34 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: «Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato».

95G0469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1995.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in particolare l'art. 6, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1994 registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1994, registro n. 2, Presidenza, foglio n. 23, con il quale sono stati individuati, nell'ambito del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali cinque uffici di livello dirigenziale aventi competenza amministrativa (affari generali, personale, contabilità e bilancio, contratti e convenzioni, legislativo) e quattro uffici di livello dirigenziale aventi competenze tecniche (segreteria tecnica, informatica e telematica, documentazione e biblioteca);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994 registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1994, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 62, di individuazione e quantificazione dei profili professionali del personale dei ruoli dei Servizi tecnici nazionali con riferimento alle dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 ed in particolare la tabella *A* allegata al predetto decreto con la quale, nell'ambito del ruolo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, la dotazione organica dei dirigenti è stata quantificata in nove unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1995, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Vista la nota AGP/2/1.14/3189 SF.25.2.1 del 14 aprile 1995 con la quale il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto, in relazione all'articolazione degli uffici dirigenziali di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1994, l'individuazione, nel limite della dotazione organica dei dirigenti previsti nella tabella *A* allegata al predetto decreto 18 novembre 1994, di cinque posti di dirigente amministrativo e di quattro posti di dirigente tecnico, nonché l'incremento, a decorrere dal 13 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, dei posti delle qualifiche dirigenziali e delle qualifiche funzionali corrispondenti alle unità di personale dei soppressi organismi dell'intervento nel Mezzogiorno assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con riserva di successiva individuazione dei profili professionali da attribuire al predetto personale;

Atteso che non occorre procedere alla verifica dei carichi di lavoro trattandosi di struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne è esentata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, come, peraltro, confermato nel parere del Consiglio di Stato, commissione speciale del pubblico impiego - sezione prima n. 252/94 del 28 febbraio 1994, n. 3;

Acquisita sulla proposta sopra citata l'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro di cui alla nota n. 156560 del 25 luglio 1995, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito dei nove posti della dotazione organica del personale dirigenziale del ruolo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, sono individuati i posti di dirigente amministrativo e quelli di dirigente tecnico nel modo seguente:

cinque posti di dirigente amministrativo;

quattro posti di dirigente tecnico.

Art. 2.

Le dotazioni organiche cumulative dei dirigenti, nonché quelle delle qualifiche funzionali di cui alle tabelle *A* (ruolo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali), *B* (ruolo tecnico del Servizio dighe), *D* (ruolo tecnico del Servizio idrografico e mareografico) ed *E* (ruolo tecnico del Servizio sismico), allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, sono incrementate con effetto dal 13 ottobre 1993, dei posti di cui agli allegati quadri 1, 2, 3 e 4 in corrispondenza delle unità di personale degli organismi del soppresso Intervento straordinario del Mezzogiorno assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 agosto 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 382

QUADRO I

RUOLO DEL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Qualifiche	Numero unità D.P.C.M. 18/11/1994	Numero delle unità di personale dei soppressi organismi dell'intervento nel Mezzogiorno	Totale
Dirigenti	9	=	9
9^ qualifica funzionale	15	6	21
8^ " "	15	4	19
7^ " "	30	4	34
6^ " "	25	8	33
5^ " "	45	4	49
4^ " "	35	3	38
3^ " "	25	=	25
Totale	199	29	228

QUADRO II

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE

Qualifiche	Numero unità D.P.C.M. 18/11/1994	Numero delle unità di personale dei soppressi organismi dell'intervento nel Mezzogiorno	Totale
Dirigenti	22	1	23
9^ qualifica funzionale	35	9	44
8^ " "	35	8	43
7^ " "	30	=	30
6^ " "	30	=8	30
Totale	152	18	170

QUADRO III

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO

Qualifiche	Numero unità D.P.C.M. 18/11/1994	Numero delle unità di personale dei soppressi organismi dell'intervento nel Mezzogiorno	Totale
Dirigenti	23	1	24
9^ qualifica funzionale	30	1	31
8^ " "	30	=	30
7^ " "	60	=	60
6^ " "	50	=	50
Totale	193	2	195

QUADRO IV

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO SISMICO

Qualifiche	Numero unità D.P.C.M. 18/11/1994	Numero delle unità di personale dei soppressi organismi dell'intervento nel Mezzogiorno	Totale
Dirigenti	12	=	12
9^ qualifica funzionale	25	=	25
8^ " "	25	1	26
7^ " "	20	1	21
6^ " "	20	=	20
Totale	102	2	104

95A6112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 ottobre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Berlinguer Aldo presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessato è in possesso di un diploma di laurea italiana;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Berlinguer Aldo, nato il 23 gennaio 1969 a Siena, cittadino italiano, de licenciado en Derecho, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale che consisterà in un colloquio sulla deontologia professionale ed i diritti e doveri del procuratore legale.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 12 ottobre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A6178

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 giugno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti dell'8 giugno 1995 che hanno disposto per il 15 giugno 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 giugno 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,40 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,91 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 90,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 156.286.334.500 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 settembre 1995; a L. 279.956.000.000 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 15 dicembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 398.690.417.500 per titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 giugno 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,05 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,25 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,90 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6177

DECRETO 7 luglio 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 giugno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 23 giugno 1995 che hanno disposto per il 30 giugno 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 giugno 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,39 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,88 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,95 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 390.858.893.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 29 settembre 1995; a L. 665.354.793.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 dicembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 1.057.731.620.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 28 giugno 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,05 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,23 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,80 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A6176

DECRETO 21 luglio 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 luglio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti dell'11 luglio 1995 che hanno disposto per il 14 luglio 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 luglio 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,36 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,86 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 90,05 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 145.324.171.000 per i buoni a novantaquattro giorni con scadenza 16 ottobre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 333.979.891.500 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 1996; e a L. 498.459.872.500 per titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 15 luglio 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,19 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,85 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6175

DECRETO 7 agosto 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantaquattro e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 31 luglio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 21 luglio 1995 che hanno disposto per il 14 luglio 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantaquattro e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 luglio 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,43 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,83 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 90,00 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 373.347.266.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 30 ottobre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 736.276.585.000 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 gennaio 1996; e a L. 1.322.316.710.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 16 luglio 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,08 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,17 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,85 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6174

DECRETO 23 agosto 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantacinque e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 14 agosto 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 7 agosto 1995 che hanno disposto per il 14 agosto 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantacinque e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 agosto 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,42 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 94,91 per B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 90,25 per B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 135.619.300.500 per i buoni a novantatre giorni con scadenza 15 novembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 318.296.384.500 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 1996; e L. 536.265.685.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 14 agosto 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,07 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 94,24 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 89,05 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A6171

DECRETO 8 settembre 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 30 agosto 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 23 agosto 1995 che hanno disposto per il 30 agosto 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 agosto 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,52 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,07 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 90,45 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 322.461.017.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 30 novembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, ammonta a L. 690.648.758.000 per titoli a centottantatre giorni con scadenza 29 febbraio 1996; e a L. 1.147.938.855.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 30 agosto 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,18 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,40 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,25 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A6170

DECRETO 21 settembre 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 15 settembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti dell'8 settembre 1995 che hanno disposto per il 15 settembre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 settembre 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,55 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,22 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,50 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 146.933.978.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, ammonta a L. 310.839.247.500 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 15 marzo 1996, e a L. 568.887.595.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 settembre 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,21 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,55 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,35 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6173

DECRETO 2 ottobre 1995.

Emissione e modalità di cessione delle serie speciali millesimo 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale n. 640086 del 14 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 1000 commemorativa del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1995 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1995 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 1000 in argento commemorativa del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni.

Art. 2.

Gli enti, associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 1995 entro il 31 marzo 1996 direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di serie	Versione Fior di conio	Versione Proof
a) da 1 a 100	L. 62.000	L. 124.000
b) da 101 a 2.000	» 60.750	» 121.500
c) oltre 2.000	» 58.900	» 117.800

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6188

DECRETO 2 ottobre 1995.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 commemorative del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni da inserire nelle serie speciali millesimo 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale n. 640086 del 14 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 commemorative del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000 commemorative del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni — da inserire nelle serie speciali millesimo 1995 — aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale n. 640086 del 14 luglio 1995, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 31 ottobre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6189

DECRETO 9 ottobre 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 29 settembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 21 settembre 1995 che hanno disposto per il 29 settembre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 settembre 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,44 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,93 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,15 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 384.012.737.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 29 dicembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, ammonta a L. 734.430.744.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 marzo 1996, e a L. 1.426.815.505.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 30 settembre 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,10 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,28 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,00 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6172

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 settembre 1995.

Attuazione della direttiva n. 92/97/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992 che modifica la direttiva n. 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8 e 9 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la direttiva del Consiglio n. 92/97/CEE che modifica la direttiva n. 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 5 agosto 1974 di attuazione della direttiva n. 70/157/CEE come da ultimo modificati dal decreto ministeriale del 6 dicembre 1984 di attuazione della direttiva n. 84/424/CEE sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarà possibile negare per motivi concernenti il livello sonoro ammesso e il dispositivo di scappamento, l'omologazione parziale CEE o l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo a motore nonché vietare la prima immatricolazione di veicoli a motore, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento del tipo di veicolo a motore, ovvero dei veicoli stessi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1995 non sarà più possibile concedere l'omologazione parziale né l'omologazione nazionale ai tipi di veicolo a motore il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni stabilite negli allegati al presente decreto.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1996 sarà vietata la prima immatricolazione di veicoli a motore il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni tecniche stabilite negli allegati al presente decreto.

Art. 3.

1. Fanno, a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto, i seguenti allegati:

I. Omologazione CEE di un veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro.

II. Omologazione CEE di dispositivi silenziatori in quanto entità tecniche (dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione).

III. Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro.

IV. Scheda di omologazione CEE di una entità tecnica.

V. Controlli della conformità di produzione.

VI. Specifiche della pista di prova.

Roma, 28 settembre 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

ALLEGATO I

OMOLOGAZIONE CEE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, per

1.1. **Tipo di veicolo**

si intendono i veicoli che non presentano differenze sostanziali in ordine ai seguenti elementi:

1.1.1. forme o materiali della carrozzeria (in particolare, vano motore e sua insonorizzazione);

1.1.2. lunghezza e larghezza del veicolo;

1.1.3. tipo di motore [ad accensione comandata o spontanea, a due o quattro tempi, a pistone alternativo o rotante, numero e volume dei cilindri, numero e tipo dei carburatori o dei sistemi di iniezione, disposizione delle valvole, potenza massima e regime di rotazione (S)];

1.1.4. sistema di trasmissione, il rapporto con il quale viene eseguita la prova e la relativa riduzione totale;

1.1.5. numero, tipo e ubicazione dei dispositivi silenziatori di scarico;

1.1.6. numero, tipo e ubicazione dei dispositivi silenziatori di aspirazione.

1.1.7. Fatte salve le disposizioni dei punti 1.1.2 e 1.1.4, i veicoli diversi da quelli delle categorie M_1 e N_1 [1] aventi lo stesso tipo di motore e/o demoltiplicazioni totali diverse possono essere considerati quali veicoli dello stesso tipo. Tuttavia, se le differenze di cui sopra danno luogo ad un metodo di prova diverso, esse sono considerate una modifica del tipo.

1.2. **Dispositivi silenziatori di scarico e di aspirazione**

1.2.1. Per «*dispositivo silenziatore di scarico*»,

s'intende la serie completa degli elementi necessari per attenuare il rumore provocato dallo scarico del motore del veicolo;

1.2.2. Per «*dispositivo silenziatore di aspirazione*»,

s'intende la serie completa degli elementi necessari per attenuare il rumore provocato dall'aspirazione del motore del veicolo.

1.2.3. Ai fini della presente direttiva, i collettori non fanno parte dei dispositivi silenziatori.

1.3. **Dispositivi silenziatori di scarico o di aspirazione di tipi diversi**

Per «dispositivi silenziatori di scarico o di aspirazione di tipi diversi», si intendono i dispositivi che presentino tra loro sostanziali differenze in ordine a quanto segue:

1.3.1. marchi di fabbrica o commerciali apposti sugli elementi costitutivi;

1.3.2. caratteristiche dei materiali che costituiscono uno qualsiasi degli elementi oppure forma o grandezza degli elementi stessi; una variazione del processo di rivestimento (galvanostegia, alluminiatura, ecc.) non costituisce differenza a questo fine;

1.3.3. principi di funzionamento di almeno un elemento;

1.3.4. combinazione dei vari elementi.

1.4. **Elemento di un dispositivo silenziatore di scarico o di aspirazione**

Per «elemento di un dispositivo silenziatore di scarico o di aspirazione», s'intende uno dei componenti isolati il cui insieme costituisce il dispositivo di scarico (per esempio: tubi di scarico, silenziatore propriamente detto) oppure il dispositivo di aspirazione (per esempio: filtro dell'aria).

1.5. **Demoltiplicazione totale**

Per «demoltiplicazione totale», s'intende il numero di giri del motore per ogni giro delle ruote motrici.

---

[1] In conformità della definizione data al punto 0.4 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16).

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

2.1. La domanda di omologazione CEE per un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

2.2. Essa sarà corredata dei sotto indicati documenti in triplice copia e del seguente materiale:

2.2.1. descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne i punti citati al punto 1.1. Devono essere indicati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo del motore e del veicolo;

2.2.2. elenco degli elementi, debitamente identificati, che costituiscono i dispositivi di scarico e di aspirazione;

2.2.3. disegno complessivo del dispositivo di scarico ed indicazione della sua posizione sul veicolo;

2.2.4. disegni dettagliati relativi a ciascun elemento al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati.

2.3. Il costruttore od il suo mandatario dovranno presentare al servizio tecnico incaricato delle prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

Nel caso di cui al punto 1.1.7 il servizio tecnico che esegue le prove di omologazione, d'accordo con il costruttore del veicolo, sceglie quale veicolo rappresentativo quello con la massa più piccola in ordine di marcia, con la lunghezza più corta e conformemente alle disposizioni del punto 5.2.2.4.3.3.1.2.

2.4. A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre presentati un campione del dispositivo di scarico ed un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare.

2.5. Prima di concedere l'omologazione, l'autorità competente deve accertarsi che siano disponibili attrezzature che garantiscano un efficace controllo della conformità della produzione.

3. ISCRIZIONI

3.1. Su ciascuno degli elementi del dispositivo di scarico e di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve figurare quanto segue:

3.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante dei dispositivi e dei loro elementi;

3.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante.

3.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

4. OMOLOGAZIONE CEE

4.1. In caso di accettazione di una domanda ai sensi del punto 2.1, l'autorità competente redige una scheda conforme al modello riportato nell'allegato III, che sarà allegata alla scheda di omologazione CEE del veicolo.

5. SPECIFICHE

5.1. **Specifiche di carattere generale**

5.1.1. Il veicolo, il suo motore ed i suoi dispositivi silenziatori di scarico e di aspirazione devono essere progettati, costruiti e montati in modo che in normali condizioni di uso e malgrado le vibrazioni alle quali essi possono essere sottoposti, il veicolo possa soddisfare le prescrizioni della presente direttiva.

5.1.2. I dispositivi silenziatori devono essere progettati, costruiti e montati in modo da poter presentare una adeguata resistenza ai fenomeni di corrosione ai quali essi sono sottoposti, tenendo conto delle condizioni d'impiego del veicolo.

5.2. Specifiche in materia di livelli sonori

5.2.1. *Metodo di misura*

5.2.1.1. Il rumore emesso dal tipo di veicolo presentato per l'omologazione CEE viene misurato con uno dei due metodi descritti rispettivamente al punto 5.2.2.4 per un veicolo in movimento ed al punto 5.2.3.4 per un veicolo fermo ([1]).

L'emissione dei veicoli con massa massima ammissibile superiore a 2 800 kg deve essere sottoposta ad una misurazione supplementare del rumore dell'aria compressa a veicolo fermo conformemente al punto 5.4, se un dispositivo di frenatura ad aria compressa fa parte del veicolo.

([1]) Si esegue una prova su un veicolo fermo per determinare un valore di riferimento destinato alle amministrazioni che utilizzano questo metodo per il controllo dei veicoli in servizio.

5.2.1.2. I due valori misurati come prescritto al precedente punto 5.2.1.1 devono essere indicati nel verbale di prova ed in una scheda conforme al modello dell'allegato III.

Nel verbale di prova devono altresì figurare i dati relativi alle condizioni ambientali: terreno di prova (caratteristiche della superficie), temperatura dell'aria, vento (direzione e velocità), rumore di fondo.

5.2.2. *Livello sonoro del veicolo in movimento*

5.2.2.1. Valori limite

Il livello sonoro misurato conformemente ai punti da 5.2.2.2 a 5.2.2.5 del presente allegato non deve superare i seguenti limiti:

	Categoria di veicoli	Valori limite espressi in dB (A)
5.2.2.1.1.	Veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente	74
5.2.2.1.2.	Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t:	
5.2.2.1.2.1.	— con motore di potenza inferiore a 150 kW	78
5.2.2.1.2.2.	— con motore di potenza pari o superiore a 150 kW	80
5.2.2.1.3.	Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente; veicoli per il trasporto di merci:	
5.2.2.1.3.1.	— con massa massima autorizzata non superiore a 2 t	76
5.2.2.1.3.2.	— con massa massima autorizzata superiore a 2 t ma non superiore a 3,5 t	77
5.2.2.1.4.	Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t:	
5.2.2.1.4.1.	— con motore di potenza inferiore a 75 kW	77
5.2.2.1.4.2.	— con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW	78
5.2.2.1.4.3.	— con motore di potenza pari o superiore a 150 kW	80

Tuttavia,

— per i veicoli delle categorie 5.2.2.1.1 e 5.2.2.1.3, che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A);

— per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB (A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW;

— per i veicoli della categoria 5.2.2.1.1, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima autorizzata superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A) se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' (figura 1) in terza marcia è superiore a 61 km/h.

5.2.2.2. Strumenti di misura

5.2.2.2.1. Misure acustiche

L'apparecchio per la misura del livello sonoro è un fonometro di precisione conforme al modello descritto nella pubblicazione n. 179 «Fonometri di precisione», seconda edizione, della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). Per le misurazioni viene utilizzata la risposta «veloce» del fonometro nonché la curva di ponderazione «A», entrambi descritti nella suddetta pubblicazione.

All'inizio ed alla fine di ogni serie di misurazioni, il fonometro deve essere calibrato, secondo le indicazioni del costruttore, con un'opportuna fonte sonora (ad esempio pistonofono). Qualora nel corso di queste operazioni di calibratura gli errori del fonometro dovessero variare di oltre 1 dB per una serie di misurazioni, la prova deve essere considerata non valida.

5.2.2.2.2. Misurazioni della velocità

La velocità di rotazione del motore e la velocità del veicolo nel percorso di prova devono essere determinate con tolleranza di ± 3 %.

5.2.2.3. Condizioni di misura

5.2.2.3.1. Terreno di prova

Il terreno di prova deve essere costituito da un tratto di accelerazione disposto centralmente, circondato da una zona praticamente piana. Il tratto di accelerazione deve essere piano; la pista deve essere asciutta e di natura tale che il rumore di rotolamento resti basso.

Il terreno di prova deve essere di natura tale che le condizioni di campo acustico libero possano essere realizzate con tolleranza di ± 1 dB tra la fonte sonora ed il microfono. Questa condizione si considera soddisfatta quando non esistono grossi ostacoli suono-riflettenti, quali staccionate, rocce, ponti o edifici, alla distanza di 50 m attorno al centro del tratto di accelerazione. La pavimentazione della pista di prova deve essere conforme alle specifiche dell'allegato VI.

In prossimità del microfono non deve trovarsi alcun ostacolo che possa avere influssi sul campo acustico; nessuno dovrà restare tra il microfono e la fonte sonora. L'osservatore che esegue le misurazioni deve disporsi in modo da non alterare comunque le indicazioni dello strumento di misura.

5.2.2.3.2. Condizioni meteorologiche

Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive condizioni atmosferiche. Si deve evitare che i risultati siano falsati da raffiche di vento.

5.2.2.3.3. Rumore di fondo

Nelle misurazioni il livello sonoro ponderato (A) prodotto da fonti diverse dal veicolo in prova e il livello sonoro che risulta dall'effetto del vento devono essere inferiori di almeno 10 dB (A) rispetto al livello sonoro del veicolo. Il microfono può essere protetto dal vento mediante apposito schermo, purché si tenga conto dell'influenza di quest'ultimo sulla sensibilità e sulle caratteristiche direzionali del microfono stesso.

5.2.2.3.4. Condizioni del veicolo

Per le misurazioni il veicolo deve essere in ordine di marcia, come definito al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, e senza rimorchio o semirimorchio, a meno che si tratti di veicoli non separabili.

I pneumatici del veicolo devono essere di un tipo normalmente montato dal fabbricante su detto veicolo e gonfiati alla pressione o alle pressioni stabilite per il veicolo scarico.

Prima di procedere alle misurazioni, il motore del veicolo dovrà essere portato alle normali condizioni di funzionamento per quanto riguarda temperature, regolazione, carburante, candele, carburatore, ecc. (a seconda del caso). Se il veicolo è munito di ventilatori a comando automatico, non si deve intervenire sul funzionamento di questi dispositivi durante la misurazione.

Per i veicoli con più di due ruote motrici, sarà usata soltanto la trasmissione destinata alla normale marcia su strada.

5.2.2.4. Metodo di misura

5.2.2.4.1. Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel (dB), ponderato (A), deve essere misurato durante il passaggio del veicolo tra le linee AA' e BB' (vedi figura 1). La misura non è valida se si rileva un valore di punta che differisce anormalmente dal livello sonoro generale.

Si effettuano almeno due misurazioni su ciascun lato del veicolo.

5.2.2.4.2. Posizione del microfono

Il microfono deve essere collocato a 7,5 ± 0,2 m dalla linea di riferimento CC' (vedi figura 1) della pista ed a 1,2 ± 0,1 m dal suolo. Il suo asse di sensibilità massima deve essere orizzontale e perpendicolare al percorso del veicolo (linea CC').

5.2.2.4.3. Condizioni di guida

5.2.2.4.3.1. Condizioni generali

Per tutte le misurazioni il veicolo deve essere guidato in linea retta sul percorso di accelerazione in modo che il piano longitudinale di simmetria del veicolo sia il più vicino possibile alla linea CC'.

Il veicolo deve avvicinarsi alla linea AA' ad una velocità iniziale stabilizzata, secondo quanto indicato ai punti 5.2.2.4.3.2 e 5.2.2.4.3.3. Non appena l'estremità anteriore del veicolo ha raggiunto la linea AA', si spinge a fondo il comando dell'acceleratore con la massima rapidità possibile, mantenendoli in questa posizione finché l'estremità posteriore del veicolo avrà raggiunto la linea BB'; il comando dell'accelerazione deve essere lasciato libero al più presto possibile.

Nel caso di veicoli articolati non separabili, i rimorchi non devono essere presi in considerazione per quanto concerne il superamento della linea BB'.

5.2.2.4.3.2. Velocità di avvicinamento

Il veicolo si avvicina alla linea AA' a velocità stabilizzata pari al più basso dei seguenti valori:

— 50 km orari;

— velocità corrispondente ad un regime del motore pari ai tre quarti del regime S al quale il motore sviluppa la sua potenza nominale massima nel caso di veicoli della categoria M_1 e di veicoli di altre categorie con motore di potenza non superiore a 225 kW;

— velocità corrispondente ad un regime del motore pari alla metà del regime S al quale il motore sviluppa la sua potenza nominale massima nel caso di veicoli che non appartengono alla categoria M_1 e con motore di potenza superiore a 225 kW.

Se, tuttavia, vi è retrogradazione in prima durante la prova, nel caso di veicoli equipaggiati con cambio automatico avente più di due rapporti distinti, il costruttore, per evitare tale retrogradazione, può scegliere una delle seguenti procedure di prova:

— aumentare la velocità V del veicolo fino ad un valore massimo di 60 km/h, oppure

— ridurre l'alimentazione del carburante sino al 95 % di quella necessaria per la potenza massima mantenendo la velocità a 50 km/h. Si considera soddisfatta questa condizione:

  — per i motori ad accensione comandata, quando l'angolo di apertura della farfalla è pari al 90 % di quello consentito, e

  — per i motori ad accensione spontanea, quando lo spostamento della cremagliera della pompa di iniezione è limitato al 90 % della sua corsa.

I veicoli muniti di cambio automatico senza selettore manuale sono sottoposti alla prova con diverse velocità di avvicinamento (30, 40 e 50 km/h), oppure ai tre quarti della velocità massima su strada, se questo valore è più basso. Si prende in considerazione la condizione che dà luogo al massimo livello sonoro.

5.2.2.4.3.3. Scelta della combinazione del cambio (qualora il veicolo ne sia munito)

5.2.2.4.3.3.1. Cambio non automatico a comando manuale

5.2.2.4.3.3.1.1. Per i veicoli delle categorie M_1 ed N_1 muniti di cambio con non oltre quattro marce avanti, la prova viene eseguita in seconda marcia.

Per i veicoli di dette categorie muniti di cambio con più di quattro marce avanti, la prova è eseguita successivamente in seconda ed in terza marcia. Devono essere presi in considerazione unicamente i rapporti di trasmissione globali destinati ad un normale uso su strada. Si procede al calcolo della media aritmetica dei livelli sonori rilevati per ciascuna di queste condizioni.

Se nel corso della prova in seconda marcia il regime del motore supera il regime S al quale il motore sviluppa la potenza nominale massima, la prova deve essere ripetuta con una velocità di avvicinamento e/o con un regime di avvicinamento del motore ridotti gradualmente ogni volta del 5 % di S sino a che il regime del motore non superi più S.

Tuttavia, i veicoli della categoria M_1 con più di quattro marce avanti, equipaggiati con motori sviluppanti una potenza massima superiore a 140 kW ed aventi un rapporto potenza massima/massa massima autorizzata superiore a 75 kW/t, sono sottoposti soltanto alla prova in terza marcia, purché la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia sia superiore a 61 km/h.

5.2.2.4.3.3.1.2. Per i veicoli delle categorie diverse da M_1 e da N_1, con un numero totale x di marce avanti (compresi i rapporti ottenuti con un cambio ausiliario e con un ponte a più rapporti), le prove saranno eseguite successivamente con i rapporti di ordine superiore o pari a x/n [1] [2].

Si tiene conto soltanto della condizione che dà luogo al livello sonoro più elevato.

Il passaggio ad una marcia superiore a partire da x/n si conclude nella marcia X alla quale si raggiunge per l'ultima volta al passaggio della linea BB' il regime S al quale il motore sviluppa la sua potenza nominale massima.

Nel caso di veicoli che presentano demoltiplicazioni totali diverse (compreso un diverso numero di marce) la rappresentatività del tipo del veicolo sottoposto alla prova è determinata come segue:

— se il livello sonoro massimo è ottenuto tra i rapporti x/n e X, il veicolo scelto deve essere considerato rappresentativo del suo tipo;

— se il livello sonoro massimo è ottenuto con il rapporto x/n, il veicolo scelto è considerato rappresentativo del suo tipo soltanto nel caso di veicoli che hanno una demoltiplicazione totale inferiore per x/n;

[1] Dove: n = 2 per veicoli con motore di potenza fino a 225 kW,
n = 3 per veicoli con motore di potenza superiore a 225 kW.

[2] Se x/n non corrisponde ad un numero intero, si utilizza il rapporto più alto successivo.

— se il livello sonoro massimo è ottenuto col rapporto X, il veicolo scelto è considerato rappresentativo del suo tipo soltanto nel caso dei veicoli che hanno una demoltiplicazione totale superiore per X.

5.2.2.4.3.3.2. Cambio automatico munito di selettore manuale

La prova è eseguita con il selettore nella posizione raccomandata dal costruttore per la guida «normale». Devono essere neutralizzati eventuali dispositivi esterni per scalare le marce (ad esempio kickdown).

5.2.2.5. Interpretazione dei risultati

5.2.2.5.1. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB (A).

5.2.2.5.2. Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB (A).

5.2.2.5.3. Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se questo valore è superiore di 1 dB (A) al livello massimo ammesso per la categoria alla quale appartiene il veicolo in prova, si procede ad una seconda serie di due misurazioni dalla stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati così ottenuti da tale posizione devono rientrare nei limiti prescritti.

5.2.3. *Livello sonoro del veicolo fermo*

5.2.3.1. Livello sonoro in prossimità dei veicoli

Per facilitare successivamente il controllo del rumore dei veicoli in circolazione, il livello sonoro deve essere misurato vicino alla imboccatura del dispositivo silenziatore di scarico, conformemente alle seguenti prescrizioni, e il risultato della misurazione deve essere registrato nel verbale di prova redatto per il rilascio del certificato di cui all'allegato III.

5.2.3.2. Strumenti di misura

5.2.3.2.1. Misure acustiche

Per le misurazioni deve essere usato un fonometro di precisione conformemente al paragrafo 5.2.2.2.1.

5.2.3.2.2. Misurazione del regime

Il regime del motore è determinato con un contagiri esterno al veicolo, con tolleranza di ± 3 %. Detto contagiri non può essere quello del veicolo.

5.2.3.3. Condizioni di misura

5.2.3.3.1. Terreno di prova (vedi figura 2)

Come terreno di prova può essere usata qualsiasi zona libera da forti disturbi acustici. Particolarmente idonee sono le zone piane, rivestite di cemento, asfalto o altro materiale duro che siano altamente riflettenti; sono da evitare le piste in terra battuta.

Il terreno di prova deve avere la forma di un rettangolo i cui lati siano lontani almeno 3 m dai punti più esterni del veicolo. All'interno di detto rettangolo non devono trovarsi grossi ostacoli, per esempio una persona diversa dall'osservatore o dal conducente. Il veicolo è disposto all'interno del suddetto rettangolo in modo che il microfono disti almeno 1 m da eventuali cordoni di pietra.

5.2.3.3.2. Condizioni meteorologiche

Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive condizioni atmosferiche. Si deve evitare che i risultati siano falsati da raffiche di vento.

5.2.3.3.3. Rumore di fondo

Le indicazioni dello strumento di misura dovute al rumore di fondo e al vento devono essere inferiori di almeno 10 dB (A) al livello sonoro da misurare. Il microfono può essere munito di un adatto schermo di protezione contro il vento purché si tenga conto della influenza di quest'ultimo sulla sensibilità del microfono stesso.

5.2.3.3.4. Condizioni del veicolo

Prima di procedere alle misurazioni il motore del veicolo deve essere portato alla temperatura normale di funzionamento. Se il veicolo è munito di ventilatori a comando automatico, non si deve intervenire su questo dispositivo durante la misurazione del livello sonoro.

Durante le misurazioni il cambio deve essere in folle.

5.2.3.4. Metodo di misura

5.2.3.4.1. Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel (dB) ponderato (A) deve essere misurato durante il periodo di funzionamento descritto al punto 5.2.3.4.3.

In ciascun punto di misura devono essere eseguite almeno tre misurazioni.

5.2.3.4.2. Posizioni del microfono (vedi figura 2)

Il microfono dev'essere collocato all'altezza dell'orifizio di uscita del tubo di scarico, ma comunque a non meno di 0,2 m dalla superficie della pista. La membrana del microfono dev'essere orientata verso l'apertura di scarico dei gas ad una distanza di 0,5 m da detto orifizio. L'asse di sensibilità massima del microfono dev'essere parallelo alla superficie della pista e formare un angolo di 45 ± 10° rispetto al piano verticale in cui si trova la direzione d'uscita dei gas di scarico.

Rispetto a detto piano verticale il microfono dev'essere collocato dal lato in cui si ottiene la massima distanza tra il microfono ed il profilo del veicolo.

Se il sistema di scarico ha più orifizi di uscita i cui centri distino 0,3 m o meno e siano raccordati allo stesso silenziatore, il microfono dev'essere orientato verso l'orifizio d'uscita più vicino al profilo del veicolo o verso quello più alto rispetto alla superficie della pista. Negli altri casi si devono eseguire per ciascun orifizio di uscita misurazioni separate, prendendo come risultato il massimo valore misurato.

Per i veicoli muniti di un orifizio di scarico verticale (ad esempio, veicoli industriali) il microfono dev'essere disposto all'altezza dell'orifizio di scarico, essere orientato verso l'alto e con asse verticale. Esso dev'essere disposto alla distanza di 0,5 m dalla parete laterale del veicolo più vicina all'orifizio di scarico.

Qualora, a causa della struttura del veicolo il microfono non possa essere disposto conformemente alla figura 2 a motivo della presenza di ostacoli facenti parte del veicolo stesso (ad esempio: ruota di scorta, serbatoio di carburante, scatola della batteria), all'atto della misurazione dev'essere fatto un disegno che indichi chiaramente la posizione scelta per il microfono. Per quanto possibile, quest'ultimo deve distare oltre 50 cm dall'ostacolo più vicino ed il suo asse di sensibilità massima dev'essere orientato verso l'orifizio di scarico del gas nel punto meno coperto dai suddetti ostacoli.

5.2.3.4.3. Condizioni di funzionamento del motore

Il motore deve funzionare costantemente a ¾ del regime (S) al quale esso sviluppa la sua potenza massima.

Appena stabilizzato il regime, il comando dell'acceleratore deve essere riportato rapidamente nella posizione di «minimo». Il livello sonoro dev'essere misurato per una durata di funzionamento che comprenda un breve periodo a regime stabilizzato e tutta la durata della decelerazione, prendendo come risultato valido l'indicazione massima del fonometro.

5.2.3.5. Risultati (verbale di prova)

5.2.3.5.1. Nel verbale di prova redatto per il rilascio del certificato di cui all'allegato III devono essere annotati tutti i dati necessari, in particolare quelli che sono serviti a misurare il rumore del veicolo fermo.

5.2.3.5.2. I valori letti sullo strumento di misura devono essere arrotondati al decibel più vicino.

Sono presi in considerazione soltanto i valori ottenuti in tre misurazioni consecutive, i cui rispettivi divari non siano superiori a 2 dB (A).

5.2.3.5.3. Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato di queste tre misurazioni.

5.3. **Dispositivi silenziatori di scarico contenenti materiali fibrosi**

5.3.1. I materiali fibrosi possono essere usati per la costruzione dei silenziatori unicamente se nelle fasi di progetto o di produzione sono state messe in atto misure adeguate al fine di raggiungere nella circolazione stradale l'efficienza necessaria per l'osservanza dei limiti fissati al punto 5.2.2.1. In tal caso, il dispositivo silenziatore è ritenuto efficiente nella circolazione stradale se i gas di scarico non vengono a contatto con i materiali fibrosi o se il silenziatore del veicolo prototipo sottoposto a prova conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 è stato messo nel suo stato normale per la circolazione stradale prima delle misurazioni del livello sonoro. Questo risultato può essere ottenuto con una delle tre prove descritte ai seguenti punti 5.3.1.1, 5.3.1.2 e 5.3.1.3, oppure asportando i materiali fibrosi dal silenziatore.

5.3.1.1. Percorso continuo di 10 000 km su strada

5.3.1.1.1. Circa la metà del percorso deve essere effettuata nella circolazione urbana ed il resto su strade di comunicazione veloce; il funzionamento continuo su strada può essere sostituito da un idoneo programma su pista di prova.

5.3.1.1.2. Si deve cercare di ottenere un ripetuto avvicendarsi delle due condizioni di percorso.

5.3.1.1.3. L'intero programma di prova deve comprendere almeno dieci pause della durata minima di tre ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione.

5.3.1.2. Condizionamento al banco

5.3.1.2.1. Il silenziatore viene montato sul motore accoppiato ad un freno dinamometrico utilizzando i suoi accessori di serie e rispettando le prescrizioni del costruttore del veicolo.

5.3.1.2.2. Le prove vengono effettuate in sei periodi di sei ore ciascuno, con interruzione di almeno 12 ore fra i singoli periodi, per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione.

5.3.1.2.3. Durante ciascun periodo di sei ore, il motore viene portato successivamente nelle seguenti condizioni:

1. sequenza di 5 minuti al minimo;

2. sequenza di 1 ora ad ¼ del carico, a ¾ del regime di potenza massima (S);

3. sequenza di 1 ora a metà carico, a ¾ del regime di potenza massima (S);

4. sequenza di 10 minuti a pieno carico, a ¾ del regime di potenza massima (S);

5. sequenza di 15 minuti a metà carico, a regime di potenza massima (S);

6. sequenza di 30 minuti ad ¼ del carico, a regime di potenza massima (S).

Durata totale delle sei sequenze: 3 ore.

Ciascun periodo comprende due serie delle sei sequenze di cui sopra.

5.3.1.2.4. Durante la prova non si effettua il raffreddamento del silenziatore mediante ventilazione forzata per simulare la corrente d'aria che lambisce il veicolo in movimento. Su richiesta del costruttore, però, il raffreddamento è autorizzato per non superare la temperatura rilevata all'entrata del silenziatore quando il veicolo circola alla sua velocità massima.

5.3.1.3. Condizionamento con pulsazioni

5.3.1.3.1. Il dispositivo di scarico o l'elemento di detto dispositivo sono montati sul veicolo definito al paragrafo 2.3 oppure sul motore citato al punto 2.4. Nel primo caso il veicolo è disposto su un banco a rulli. Nel secondo caso il motore è montato su un dinamometro.

L'apparecchiatura di prova, di cui uno schema dettagliato è visibile in figura 3, è montata all'orifizio di uscita del dispositivo silenziatore. Può essere autorizzata qualsiasi altra attrezzatura che dia risultati equivalenti.

5.3.1.3.2. L'attrezzatura di prova deve essere regolata in modo che il passaggio del gas di scarico sia interrotto e ristabilito alternativamente dalla valvola a chiusura rapida per 2 500 cicli.

5.3.1.3.3. La valvola deve aprirsi quando la contropressione dei gas di scarico, misurata almeno 100 mm a valle della flangia di entrata, raggiunge un valore compreso fra 0,35 e 0,40 bar. Essa deve chiudersi quando detta contropressione non differisce di oltre 10 % dal suo valore stabilizzato misurato a valvola aperta.

5.3.1.3.4. Il relè temporizzato deve essere regolato per la durata d'evacuazione dei gas risultante dalle prescrizioni del precedente punto 5.3.1.3.3.

5.3.1.3.5. La velocità del motore deve essere pari al 75 % del regime (S) di potenza massima.

5.3.1.3.6. La potenza indicata dal dinamometro deve corrispondere al 50 % della potenza massima misurata al 75 % del regime (S) del motore.

5.3.1.3.7. Gli eventuali orifizi di drenaggio devono essere otturati durante la prova.

5.3.1.3.8. L'intera prova non deve superare 48 ore. Se occorrono periodi di raffreddamento, essi potranno essere effettuati uno ogni ora.

5.3.2. Qualora debba essere applicato l'articolo 8, punto 3 della direttiva 70/156/CEE concernente l'«omologazione CEE», si usa il metodo di prova di cui al paragrafo 5.3.1.2.

5.4. **Rumore dovuto all'aria compressa**

5.4.1. *Metodo di misurazione*

La misurazione viene eseguita con il microfono nelle posizioni 2 e 6 come indicato in figura 4 a veicolo fermo. I livelli più alti di rumore ponderato A vengono registrati durante l'apertura del regolatore di pressione e durante la ventilazione dopo l'uso di entrambi i freni di servizio e di stazionamento.

Il rumore durante l'apertura del regolatore di pressione viene misurato con il motore al minimo.

Il rumore di ventilazione è registrato durante il funzionamento dei freni di servizio e di stazionamento; prima di ogni misurazione, il gruppo compressore dell'aria dev'essere portato alla massima pressione di funzionamento ammissibile e quindi viene spento il motore.

5.4.2. *Interpretazione dei risultati*

Per tutte le posizioni del microfono devono essere eseguite due misurazioni. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di un dB (A). Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni effettuate per una posizione del microfono non supera 2 dB (A).

Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se questo valore è superiore di 1 dB (A) al livello massimo ammesso, si procede ad altre due misurazioni dalla stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati così ottenuti devono rispettare i limiti prescritti.

5.4.3. *Valore limite*

Il livello sonoro non deve superare il limite di 72 dB (A).

6. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE

6.1. **Tipi di veicoli modificati per funzionare con benzina senza piombo**

6.1.1. L'omologazione di un tipo di veicolo modificato e/o adattato unicamente al fine di renderlo idoneo a funzionare con benzina senza piombo, come specificato nella direttiva 85/210/CEE, deve essere estesa qualora il costruttore certifichi, previa approvazione dell'autorità responsabile del rilascio dell'omologazione, che il livello sonoro del veicolo modificato non supera i valori limite precisati al punto 5.2.2.1.

6.2. **Tipi di veicoli modificati per altri scopi**

6.2.1. L'omologazione di un tipo di veicolo può essere estesa a tipi di veicoli aventi caratteristiche diverse da quelle riportate all'allegato III, qualora l'autorità responsabile del rilascio dell'omologazione ritenga che le modifiche apportate non siano tali da avere importanti conseguenze negative sul livello sonoro del veicolo.

7. CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

7.1. Ogni veicolo costruito rispettando i requisiti della presente direttiva dev'essere conforme al tipo di veicolo omologato e soddisfare i requisiti del punto 5.

7.2. Per verificare che siano soddisfatte le prescrizioni del punto 7.1 devono essere eseguiti opportuni controlli della produzione.

7.3. Il detentore dell'omologazione deve in particolare:

7.3.1. disporre delle procedure necessarie per un efficace controllo della qualità dei prodotti;

7.3.2. avere accesso all'attrezzatura di controllo necessaria per verificare la conformità di ciascun tipo omologato;

7.3.3. provvedere affinché i risultati della prova vengano registrati e che i documenti annessi restino disponibili per un periodo da fissare di comune accordo con l'amministrazione;

7.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova onde verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche dei prodotti tenendo conto della variazione di una produzione industriale;

7.3.5. garantire che per ciascun tipo di prodotto vengano eseguite almeno le prove prescritte nell'allegato V, punto I;

7.3.6. garantire che qualsiasi campione o pezzo in prova che dimostri una mancata conformità per il tipo di prova in questione dia luogo ad un altro campionamento e ad un'altra prova. Devono essere prese tutte le misure necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

7.4. L'autorità competente che ha concesso l'omologazione può verificare in qualsiasi momento il sistema di controllo di conformità applicabile in ciascuna unità di produzione.

7.4.1. Ad ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova ed i verbali di controllo.

7.4.2. L'ispettore può prelevare dei campioni a caso che saranno sottoposti alla prova nel laboratorio del costruttore. Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dallo stesso fabbricante.

7.4.3. Se il livello della qualità risulta insoddisfacente oppure se pare necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 7.4.2, l'ispettore deve scegliere dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

7.4.4. L'autorità competente può eseguire qualsiasi prova descritta nell'allegato I.

7.4.5. La frequenza normale delle ispezioni da parte delle autorità competenti è di una ogni due anni. Se durante una di queste visite vengono riscontrati risultati insoddisfacenti, l'autorità competente deve prendere tutte le misure necessarie per ristabilire la conformità della produzione al più presto possibile.

Figura 1

Posizione dei microfoni per le misurazioni a veicolo in movimento

Figura 2

Terreno di prova e posizioni del microfono per la misurazione a veicolo fermo

(distanze in metri)

Figura 3

Attrezzatura di condizionamento con pulsazioni

① Flangia di entrata da collegare posteriormente al dispositivo silenziatore di scarico in prova.

② Valvola di regolazione a comando manuale.

③ Serbatoio di compensazione con capacità di 35-40 l.

④ Manometro a contatto; campo di funzionamento: 0,05-2,5 bar.

⑤ Relè a tempo.

⑥ Contatore delle pulsazioni.

⑦ Valvola a chiusura rapida. Si può usare una valvola di chiusura di un rallentatore sullo scarico, del diametro di 60 mm; detta valvola è comandata da un martinetto pneumatico che può sviluppare una forza di 120 N sotto una pressione di 4 bar. Il tempo di risposta sia all'apertura sia alla chiusura non deve essere superiore a 0,5 s.

⑧ Aspirazione dei gas di scarico.

⑨ Tubo flessibile.

⑩ Manometro di controllo.

Figura 4

Posizioni del microfono per la misura del rumore provocato dall'aria compressa

La misura è eseguita a veicolo fermo conformemente alla figura 4, utilizzando due posizioni del microfono ad una distanza di 7 m dal perimetro dei veicoli ed ad un'altezza di 1,2 m sopra il suolo.

ALLEGATO II

OMOLOGAZIONE CEE DI DISPOSITIVI SILENZIATORI IN QUANTO ENTITÀ TECNICHE (DISPOSITIVI SILENZIATORI DI SCARICO DI SOSTITUZIONE)

0. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica all'omologazione, in quanto entità ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, dei dispositivi silenziatori di scarico o degli elementi di detti dispositivi, destinati ad essere montati, quali pezzi di ricambio, su uno o più tipi determinati di veicoli a motore delle categorie M_1 e N_1.

1. DEFINIZIONI

1.1. Per «dispositivo silenziatore di scarico di sostituzione od elemento di detto dispositivo», si intende qualsiasi componente del dispositivo di scarico definito al punto 1.2.1 dell'allegato I, destinato a sostituire su un veicolo quello del tipo omologato con detto veicolo conformemente all'allegato I.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

2.1. La domanda di omologazione CEE per un dispositivo silenziatore di sostituzione o per elementi di detto dispositivo in quanto entità tecnica è presentata dal fabbricante del veicolo e dal fabbricante di detta entità tecnica oppure dal rispettivo mandatario.

2.2. La domanda deve essere corredata, per ciascun tipo di dispositivo silenziatore di sostituzione o di elementi di detto dispositivo per il quale è richiesta l'omologazione CEE, dei documenti che figurano qui di seguito, in triplice copia, e delle seguenti indicazioni:

2.2.1. — descrizione del tipo o dei tipi del veicolo o dei veicoli cui il dispositivo o gli elementi di detto dispositivo sono destinati, per quanto riguarda le caratteristiche indicate al punto 1.1 dell'allegato I. Devono essere indicati i numeri e/o i simboli che caratterizzano il tipo del motore e quello del veicolo;

2.2.2. — descrizione del dispositivo silenziatore di sostituzione con indicazione della posizione relativa di ciascun elemento del dispositivo, nonché le istruzioni di montaggio;

2.2.3. — disegni dettagliati di ciascun elemento al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati.

Detti disegni devono indicare la posizione prevista per l'apposizione obbligatoria del numero di omologazione CEE.

2.3. A domanda del servizio tecnico il richiedente deve presentare:

2.3.1. — due campioni del dispositivo per il quale è richiesta l'omologazione CEE;

2.3.2. — un dispositivo silenziatore di scarico conforme a quello originariamente montato sul veicolo all'atto dell'omologazione CEE;

2.3.3. — un veicolo rappresentativo del tipo da equipaggiare il quale:

— per quanto riguarda il suo livello sonoro in movimento, si trovi in condizioni tali da rispettare i limiti previsti al punto 5.2.2.1 dell'allegato I (¹) e che non superi di oltre 3 dB (A) i valori ottenuti al momento dell'omologazione del tipo, e

— per quanto riguarda il suo livello sonoro da fermo, rispetti il valore ottenuto al momento dell'omologazione del tipo;

2.3.4. — un motore isolato che corrisponda al tipo di veicolo descritto ai punti precedenti.

2.4. Prima di concedere l'omologazione, l'autorità competente deve accertarsi che siano disponibili attrezzature che garantiscano un efficace controllo della conformità della produzione.

3. ISCRIZIONI

3.1. Sul dispositivo silenziatore di sostituzione o sugli elementi di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve essere apposto quanto segue:

3.1.1. — il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante del dispositivo silenziatore di sostituzione e dei suoi elementi;

3.1.2. — la denominazione commerciale data dal fabbricante;

3.1.3. — il numero di omologazione CEE.

(¹) Conformemente alle disposizioni previste nella versione della presente direttiva applicabile all'omologazione dei veicoli.

3.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili ed indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

4. OMOLOGAZIONE CEE

4.1. In caso di accettazione di una domanda ai sensi del punto 2.1, l'autorità competente compila una scheda conforme al modello che figura nell'allegato IV. Il numero di omologazione deve essere preceduto dalla lettera o dalle lettere distintive del paese che ha rilasciato l'omologazione CEE.

5. SPECIFICHE

5.1. **Specifiche di carattere generale**

5.1.1. Il dispositivo silenziatore di sostituzione o l'elemento di detto dispositivo devono essere progettati, costruiti e atti ad essere montati in modo che in normali condizioni di uso e, in particolare, malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti, il veicolo possa soddisfare le prescrizioni della presente direttiva.

5.1.2. Il dispositivo silenziatore od i suoi elementi devono essere progettati, costruiti e atti ad essere montati in modo da presentare, per quanto riguarda i fenomeni di corrosione ai quali sono esposti, una resistenza adeguata che tenga conto delle condizioni d'impiego del veicolo.

5.2. **Specifiche in materia di livelli sonori**

5.2.1. Per controllare il rendimento acustico del dispositivo silenziatore di sostituzione o di un elemento di detto dispositivo si applicano i metodi descritti ai punti 5.2.2.4 e 5.2.3.4 dell'allegato I (¹).

Con il dispositivo silenziatore di sostituzione o l'elemento di detto dispositivo montati sul veicolo descritto al punto 2.3.3 del presente allegato, i valori del livello sonoro ottenuti con i due metodi (veicolo fermo e in movimento) devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

5.2.1.1. non superare i valori ottenuti all'atto dell'omologazione CEE del tipo di veicolo;

5.2.1.2. non superare i valori di livello sonoro misurati per lo stesso veicolo di cui al punto 2.3.3, munito di un dispositivo silenziatore di scarico del tipo montato sul veicolo all'atto della sua omologazione CEE.

5.3. **Misurazione delle prestazioni del veicolo**

5.3.1. Il dispositivo silenziatore di sostituzione o gli elementi di detto dispositivo devono poter consentire al veicolo prestazioni paragonabili a quelle realizzate con un dispositivo silenziatore o elemento di detto dispositivo originali.

5.3.2. Il dispositivo silenziatore di sostituzione o, a scelta del fabbricante, gli elementi di detto dispositivo sono paragonati con un dispositivo silenziatore o con gli elementi di detto dispositivo originale, pure allo stato nuovo, montati successivamente sul veicolo indicato al punto 2.3.3.

5.3.3. La verifica deve essere eseguita misurando la perdita di carico nelle condizioni precisate ai punti 5.3.4.1 oppure 5.3.4.2. Il valore misurato con il dispositivo silenziatore di sostituzione non deve superare di oltre 25 % il valore misurato con il dispositivo silenziatore originale nelle condizioni indicate qui di seguito.

5.3.4. *Metodo di prova*

5.3.4.1. Metodo di prova sul motore

Si procede alle misurazioni sul motore definito al punto 2.3.4 montato su un banco dinamometrico.

Il comando dei gas deve essere completamente aperto ed il banco deve essere regolato in modo da ottenere il regime (S) di potenza massima del motore.

Per misurare la contropressione, la distanza alla quale deve essere disposta la presa di pressione rispetto al collettore di scarico è indicata alle figure 1, 2 e 3.

5.3.4.2. Metodo di prova sul veicolo

Le misurazioni saranno eseguite sul veicolo indicato al punto 2.3.3.

La prova sarà eseguita:

— su strada, oppure

— su banco dinamometrico a rulli.

(¹) Conformemente alle disposizioni previste nella versione della presente direttiva applicabile all'omologazione dei veicoli.

Col comando del gas completamente aperto, il motore deve essere caricato in modo da ottenere il regime (S) di potenza massima.

Per misurare la contropressione, la distanza alla quale deve essere disposta la presa di pressione rispetto al collettore di scarico è indicata alle figure 1, 2 e 3.

5.4. **Prescrizioni complementari per i dispositivi silenziatori o per gli elementi di detti dispositivi con riempimento di materiali fibrosi**

Per la costruzione dei dispositivi silenziatori di sostituzione possono essere usati materiali fibrosi unicamente se, in fase di progetto o di produzione, sono state messe in atto misure adeguate al fine di raggiungere l'efficienza necessaria per l'osservanza dei limiti fissati al punto 5.2.2.1 dell'allegato I.

In tal caso, il dispositivo silenziatore è ritenuto efficiente nella circolazione stradale se i gas di scarico non vengono a contatto con i materiali fibrosi oppure se, dopo asportazione di questi materiali, sottoponendo il dispositivo silenziatore a prova conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 dell'allegato I, i livelli sonori sono conformi al precedente punto 5.2.1.

Se questa condizione non è rispettata, l'insieme del dispositivo silenziatore viene sottoposto a condizionamento con uno dei tre metodi descritti ai punti 5.3.1.1, 5.3.1.2 oppure 5.3.1.3 dell'allegato I.

Dopo il condizionamento, il livello sonoro è verificato in conformità con le disposizioni del precedente punto 5.2.1.

In caso di applicazione della procedura descritta al punto 5.2.1.2, chi richiede l'omologazione CEE può domandare il condizionamento del dispositivo silenziatore originale oppure presentare un dispositivo silenziatore originale vuoto.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Ogni dispositivo silenziatore di sostituzione, o elemento di detto dispositivo, provvisti di un numero di omologazione CEE in applicazione della presente direttiva deve essere conforme al tipo di dispositivo silenziatore omologato e soddisfare le prescrizioni del precedente punto 5.

6.2. Per verificare che siano soddisfatte le prescrizioni del precedente punto 6.1 devono essere eseguiti opportuni controlli della produzione.

6.3. Il detentore dell'omologazione deve in particolare:

6.3.1. disporre delle procedure necessarie per un effettivo controllo della qualità dei prodotti;

6.3.2. avere accesso all'attrezzatura di controllo necessaria per verificare la conformità di ciascun tipo omologato;

6.3.3. provvedere affinché i risultati della prova vengano registrati e che i documenti annessi restino disponibili per un periodo da fissare di comune accordo con l'amministrazione;

6.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova onde verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche dei prodotti tenendo conto della variazione di una produzione industriale;

6.3.5. garantire che per ciascun tipo di prodotto vengano eseguite almeno le prove prescritte nell'allegato V, punto II;

6.3.6. garantire che qualsiasi campione o pezzo in prova che dimostri una mancata conformità per il tipo di prova in questione dia luogo ad un altro campionamento e ad un'altra prova. Devono essere prese tutte le misure necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

6.4. L'autorità competente che ha concesso l'omologazione può verificare in qualsiasi momento il sistema di controllo di conformità applicabile in ciascuna unità di produzione.

6.4.1. Ad ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova ed i verbali di controllo.

6.4.2. L'ispettore può prelevare dei campioni a caso che saranno sottoposti alla prova nel laboratorio del costruttore. Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dallo stesso fabbricante.

6.4.3. Se il livello della qualità risulta insoddisfacente oppure se pare necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 6.4.2, l'ispettore deve scegliere dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione;

6.4.4. l'autorità competente può eseguire qualsiasi prova descritta nell'allegato I.

6.4.5. La frequenza normale delle ispezioni da parte delle autorità competenti è di una ogni due anni. Se durante una di queste visite vengono riscontrati risultati insoddisfacenti, l'autorità competente deve prendere tutte le misure necessarie per ristabilire la conformità della produzione al più presto possibile.

Punti di misura — Perdita di carico

Figura 1

Figura 2 (¹)

Figura 3

(¹) In caso di impossibilità, riferirsi alla figura 3.

ALLEGATO III

MODELLO

Formato massimo: A 4 (210 mm x 297 mm)

(Indicazione dell'amministrazione)

ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO

(Articolo 4, paragrafo 2, ed articolo 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

Tenuto conto delle modifiche di cui alla direttiva 92/97/CEE.

Numero di omologazione CEE: ....

1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: ....

2. Tipo di veicolo: ....

2.1. Se del caso, elenco dei veicoli presi in considerazione a titolo del punto 5.2.2.4.3.3.1.2 dell' allegato I: ....

3. Nome e indirizzo del costruttore: ....

4. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario: ....

5. Motore:

5.1. Costruttore: ....

5.2. Tipo: ....

5.3. Modello: ....

5.4. Potenza massima ([1]): .... kW a .... giri/minuto.

6. Trasmissione: cambio non automatico/cambio automatico ([2]).

6.1. Numero dei rapporti: ....

7. Equipaggiamento: ....

7.1. Silenziatore di scarico:

7.1.1. Fabbricante, eventuale mandatario: ....

([1]) Determinata conformemente alla direttiva 80/1269/CEE.
([2]) Cancellare la dicitura inutile.

7.1.2. Modello: ....

7.1.3. Tipo: .... secondo disegno n.: ....

7.2. Silenziatore di aspirazione:

7.2.1. Fabbricante, eventuale mandatario: ....

....

7.2.2. Modello: ....

7.2.3. Tipo: .... secondo disegno n.: ....

7.3. Dimensione dei pneumatici: ....

8. Misure:

8.1. Livello sonoro del veicolo in movimento:

Risultati			
	sinistra dB (A) (¹)	destra dB (A) (¹)	Posizioni del comando di cambio
prima misurazione			
seconda misurazione			
terza misurazione			
quarta misurazione			

Risultato della prova: .... dB (A)/E (²)

8.2. Livello sonoro del veicolo fermo:

	dB (A)	Regime del motore
prima misurazione		
seconda misurazione		
terza misurazione		

Risultato della prova: .... dB (A)/E (²)

(¹) I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB (A) conformemente alle disposizioni del punto 5.2.2.5.1 dell'allegato I.

(²) «E» indica che si tratta di misure eseguite conformemente alla direttiva 92/97/CEE.

8.3. Livello sonoro del rumore dovuto all'aria compressa:

	Risultati	
	sinistra dB (A) (¹)	destra dB (A) (¹)
prima misurazione		
seconda misurazione		
terza misurazione		
quarta misurazione		

Risultato della prova: .... dB (A).

9. Veicolo presentato all'omologazione il ....

10 Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: ....

11. Data del verbale rilasciato da questo servizio: ....

12. Numero del verbale rilasciato da questo servizio: ....

13. L'omologazione per quanto riguarda il livello sonoro è concessa/rifiutata (²).

14. Località: ....

15. Data: ....

16. Firma: ....

17. Sono acclusi i seguenti documenti, che recano il numero di omologazione suindicato (da compilare se necessario): ....

18. Osservazioni: ....

....

(¹) I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB (A) conformemente alle disposizioni del punto 5.4.2 dell'allegato I.

(²) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO IV

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)

(Indicazione dell'amministrazione)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN'ENTITÀ TECNICA

(Articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

Entità tecnica: Dispositivo silenziatore di scarico di costituzione

Numero di omologazione CEE dell'entità tecnica: ....

1. Marchio di fabbrica o commerciale: ....

2. Tipo: ....

3. Nome ed indirizzo del fabbricante: ....

....

4. Eventuale nome ed indirizzo del mandatario: ....

....

5. Composizione dell'entità tecnica: ....

....

6. Marchio di fabbrica o commerciale del tipo o dei tipi di veicoli a motore al quale il dispositivo silenziatore è destinato (¹): ....

7. Tipo (tipi) di veicolo (veicoli) e relativo numero di omologazione: ....

....

8. Motore

8.1 Natura (ad accensione comandata/spontanea): ....

8.2 Cicli: due tempi, quattro tempi: ....

8.3. Cilindrata: ....

8.4. Potenza massima del motore (²): .... kW a .... giri/minuto

9. Numero dei rapporti del cambio di velocità: ....

10. Rapporti usati del cambio di velocità: ....

11. Rapporto(i) al ponte: ....

(¹) Se sono indicati più tipi, i punti da 7 a 14 devono essere compilati per ciascuno di detti tipi.

(²) Determinata conformemente alla direttiva 80/1269/CEE.

12. Valori del livello sonoro:

— veicolo in marcia: .... dB (A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione a .... km/h

— veicolo fermo: .... dB (A), a .... giri/minuto

13. Variazioni della perdita di carico: ....

14. Eventuali restrizioni all'uso e prescrizioni di montaggio: ....

....

....

15. Data di presentazione del modello per il rilascio dell'omologazione CEE dell'entità tecnica:

16. Servizio tecnico: ....

17. Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico: ....

18. Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico: ....

19. L'omologazione CEE dell'entità tecnica è concessa/rifiutata (¹): ....

20. Località: ....

21. Data: ....

22. Firma: ....

23. Sono acclusi i seguenti documenti, che recano il suindicato numero di omologazione dell'entità tecnica (compilare se necessario): ....

24. Osservazioni: ....

....

(¹) Cancellare le diciture inutili.

ALLEGATO V

CONTROLLI DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

I. VEICOLI

1. **Considerazioni generali**

I presenti requisiti sono coerenti con la prova da eseguire per controllare la conformità della produzione di cui ai punti 7.3.5 e 7.4.3 dell'allegato I.

2. **Procedimenti di prova**

I metodi di prova, gli strumenti di misura e la valutazione dei risultati devono essere quelli descritti nell'allegato I. Il veicolo o i veicoli oggetto della prova devono essere sottoposti alla prova per la misurazione del rumore del veicolo in moto descritta al punto 5.2.2.4 dell'allegato I.

3. **Campionamento**

Si sceglie un veicolo e se dopo la prova di cui al punto 4.1 qui appresso il veicolo non è considerato conforme ai requisiti della presente direttiva si devono sottoporre alla prova altri due veicoli.

4. **Valutazione dei risultati**

4.1. Se il livello sonoro del veicolo sottoposto alla prova di cui ai punti 1 e 2 precedenti non supera di oltre 1 dB (A) i valori limite prescritti al punto 5.2.2.1 dell'allegato I, il tipo di veicolo è considerato conforme ai requisiti della presente direttiva.

4.2. Se il veicolo sottoposto alla prova di cui al punto 4.1 precedente non soddisfa i requisiti stabiliti in detto punto, si sottopongono alla prova altri due veicoli dello stesso tipo conformemente ai punti 1 e 2 precedenti.

4.3. Se il livello sonoro del secondo e/o terzo veicolo di cui al precedente punto 4.2 supera di oltre 1 dB (A) i valori limite prescritti al punto 5.2.2.1 dell'allegato I, il tipo di veicolo è considerato non conforme ai requisiti della presente direttiva ed il costruttore deve adottare le misure necessarie per ripristinare la conformità.

II. DISPOSITIVI SILENZIATORI DI SCARICO DI SOSTITUZIONE

1. **Considerazioni generali**

Le presenti prescrizioni concernono la prova da eseguire per il controllo della conformità della produzione conformemente ai punti 6.3.5 e 6.4.3 dell'allegato II.

2. **Procedimenti di prova**

I metodi di prova, gli strumenti di misura e l'interpretazione dei risultati sono quelli descritti nell'allegato II. Il dispositivo silenziatore di scarico o il componente è sottoposto alla prova nel modo descritto al punto 5 dell'allegato II.

3 **Campionamento**

Si sceglie un dispositivo di silenziatore di scarico o un componente. Se dopo la prova di cui al punto 4.1 qui appresso il campione non è ritenuto conforme alle prescrizioni della presente direttiva si devono sottoporre alla prova altri campioni.

4. **Valutazione dei risultati**

4.1. Se i livelli sonori del dispositivo silenziatore di scarico o del componente, sottoposti alla prova secondo i precedenti punti 1 e 2 e misurati conformemente al punto 5.2 dell'allegato II, non superano di oltre 1 dB (A) il livello misurato durante le prove di omologazione CEE di questo tipo di dispositivo silenziatore di scarico o di componente, il tipo di dispositivo silenziatore di scarico o di componente è considerato conforme alle disposizioni della presente direttiva.

4.2. Se il dispositivo silenziatore di scarico o il componente sottoposti alla prova conformemente al precedente punto 4.1 non soddisfa le prescrizioni di detto punto, devono essere sottoposte alla prova altri due dispositivi silenziatori di scarico o componenti dello stesso tipo conformemente ai punti 1 e 2.

4.3. Se il livello sonoro del secondo e/o del terzo campione di cui al precedente punto 4.2 supera di oltre 1 dB (A) il livello misurato durante le prove di omologazione CEE di questo tipo di dispositivo silenziatore di scarico o di componente, il tipo di dispositivo silenziatore di scarico o di componente è ritenuto non conforme alle disposizioni della presente direttiva e il fabbricante deve prendere le misure necessarie per ripristinare la conformità.

ALLEGATO VI

SPECIFICHE DELLA PISTA DI PROVA

Il presente allegato definisce le specifiche relative alle caratteristiche fisiche della pavimentazione stradale e alla costruzione della pavimentazione della pista di prova.

1. CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE RICHIESTE

Si considera una superficie conforme alla presente direttiva se la tessitura ed il tenore di vuoti o il coefficiente di assorbimento acustico sono stati misurati e soddisfano tutti i requisiti di cui ai seguenti punti da 1.1 a 1.4 e se sono stati rispettati i requisiti di progettazione (punto 2.2).

1.1. Tenore di vuoti residui

Il tenore di vuoti residui VC della miscela della pavimentazione della pista di prova non può superare l'8 % (vedi punto 3.1 per la procedura di misurazione).

1.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Qualora non soddisfi il requisito del tenore di vuoti residui, la superficie è accettabile soltanto se il coefficiente di assorbimento acustico α è $\leq$ 0,10 (vedi punto 3.2 per la procedura di misurazione).

Il requisito di cui ai punti 1.1 e 1.2 è altresì soddisfatto se si è proceduto unicamente alla misurazione dell'assorbimento acustico e questo è risultato essere $\alpha \leq$ 0,10.

1.3. Profondità di tessitura

La profondità di tessitura TD, misurata secondo il metodo volumetrico (vedi punto 3.3), deve essere:

$$TD \geq 0,4 \text{ mm}$$

1.4. Uniformità della superficie

Occorre adoprarsi al massimo per garantire una superficie stradale il più possibile uniforme all'interno della zona di prova. Ciò comprende la tessitura ed il tenore di vuoti, ma si rilevi parimenti che, se la rullatura è più efficace in taluni punti rispetto ad altri, la tessitura può risultare diseguale ed è possibile una uniformità scarsa con conseguenti irregolarità della superficie.

1.5. Periodo di prova

Per verificare se la superficie rimane conforme ai requisiti in materia di tessitura e di tenore di vuoti o ai valori di assorbimento acustico previsti, saranno effettuati controlli periodici, ai seguenti intervalli:

a) Per il tenore di vuoti residui o l'assorbimento acustico:

- quando la superficie è nuova;
- se la superficie nuova soddisfa il requisito, non sono necessari altri controlli periodici.

Se la superficie nuova non è conforme al requisito previsto, è possibile che lo soddisfi in seguito, dato che le superfici tendono ad occludersi e costiparsi con il tempo.

b) Per la profondità di tessitura (TD):

- quando la superficie è nuova;
- all'inizio della prova sul rumore (NB: almeno quattro settimane dopo la costruzione);
- successivamente a cadenza annuale.

2. PROGETTAZIONE DELLA SUPERFICIE DI PROVA

2.1. Superficie

Nel progettare la superficie di prova, è importante assicurarsi, a titolo di requisito minimo, che la zona in cui circolano i veicoli che si spostano sul tratto di prova sia rivestita di una pavimentazione di prova specifica, con margini adeguati per una guida sicura ed agevole. Ciò implica che la larghezza della pista sia almeno di 3 m e che la lunghezza della stessa superi le linee AA e BB di almeno 10 m ad ogni estremità. La figura 1 illustra il piano di un terreno di prova adeguato ed indica la superficie minima da preparare, costipare con rulli compressori e rivestire di una superficie di prova specifica.

Figura 1

Requisiti minimi per la superficie di prova

La zona scura è denominata «zona di prova»

2.2. **Requisiti di progettazione della pavimentazione**

La superficie di prova deve soddisfare quattro requisiti teorici:

1) essere di cemento bituminoso denso;

2) essere costituita da ghiaino di dimensione massima di 8 mm (con tolleranze fra 6,3 e 10 mm);

3) avere uno strato superiore di usura di spessore ≥ 30 mm;

4) il legante dovrà essere un bitume con un grado di penetrazione verticale uniforme.

Nella figura 2 è illustrata una curva granulometrica dei granuli che presenta le caratteristiche richieste, intesa a servire di orientamento al costruttore della superficie di prova. La tabella 3 fornisce inoltre alcuni orientamenti per ottenere la tessitura e la durata nel tempo.necessarie. La curva granulometrica corrisponde alla formula seguente:

$$P \text{ (\% dei granuli che passano)} = 100 \, (d/d_{max})^{1/2}$$

dove:

d = dimensione in mm del vaglio a maglie quadrate,

d_{max} = 8 mm per la curva mediana,

d_{max} = 10 mm per la curva di tolleranza inferiore,

d_{max} = 6,3 mm per la curva di tolleranza superiore.

A quanto precede, si aggiungono le raccomandazioni seguenti:

— La frazione di sabbia (0,063 mm < dimensione del vaglio a maglie quadrate < 2 mm) deve contenere meno del 55 % di sabbia naturale e almeno il 45 % di sabbia fine.

— La fondazione ed il sottofondo devono assicurare stabilità ed uniformità buone, conformemente alle migliori pratiche di costruzione stradale.

— Il ghiaino deve essere sminuzzato (100 % delle superfici sminuzzate) ed essere costituito di materiale con un'elevata resistenza alla frantumazione.

— Il ghiaino usato nella miscela deve essere lavato.

— Non si può aggiungere sulla superficie altro ghiaino.

— La durata del legante espressa in valore PEN deve essere 40-60, 60-80 o anche 80-100, secondo le condizioni climatiche del paese considerato. Di norma si deve utilizzare un legante il più possibile duro, fatta salva la conformità con la prassi abituale.

— La temperatura della miscela prima della rullatura deve essere scelta in modo da ottenere il tenore di vuoti richiesto mediante una rullatura successiva. Per aumentare le probabilità di soddisfare le specifiche dei punti da 1.1 a 1.4, la densità del secco deve essere studiata non soltanto scegliendo l'opportuna temperatura della miscela, ma anche il numero appropriato di passaggi e l'adeguato rullo compressore.

Figura 2

Curva granulometrica dell'aggregato nella miscela asfaltica, con tolleranze

Tabella 3

Orientamenti per la progettazione

	Valori assegnati		Tolleranze
	per massa totale della miscela	per massa dei granuli	
Massa del ghiaino, vaglio a maglie quadrate (SM) > 2 mm	47,6 %	50,5 %	± 5
Massa della sabbia 0,063 < SM < 2 mm	38,0 %	40,2 %	± 5
Massa del filler SM < 0,063 mm	8,8 %	9,3 %	± 2
Massa del legante (bitume)	5,8 %	N.A.	± 0,5
Dimensione massima del ghiaino	8 mm		6,3-10
Durata del legante	(vedasi in appresso)		
Coefficiente di levigatura accelerata (CLA)	> 50		
Densità del secco relativa alla compattezza MARSHALL	98 %		

3. METODI DI PROVA

3.1. Misurazione del tenore di vuoti residui

Ai fini della presente misurazione, occorre prelevare carote sulla pista, in almeno quattro punti diversi, equamente distribuiti sul trattato di prova compreso fra le linee AA e BB (vedi figura 1). Per evitare la mancanza di omogeneità e di uniformità delle tracce dei pneumatici, le carote non dovrebbero essere prelevate sulle tracce delle ruote propriamente dette, ma in prossimità di esse. Dovrebbero essere prelevate (almeno) due carote in prossimità delle tracce delle ruote e (almeno) una carota a circa metà strada fra le tracce dei pneumatici ed ogni postazione del microfono.

Se si ritiene che il requisito di uniformità non sia soddisfatto (vedi punto 1.4), le carote saranno prelevate in un numero maggiore di punti lungo la superficie di prova.

Il tenore di vuoti residui deve essere stabilito per ogni carota. Si calcolerà quindi il valore medio per carota e lo si raffronterà con il requisito del punto 1.1. Inoltre, nessuna carota può avere un tenore di vuoti superiore al 10 %.

Il costruttore della superficie stradale deve preoccuparsi del problema che può presentarsi nel caso che la superficie di prova in cui devono essere prelevate le carote sia riscaldata da tubature o fili elettrici. Tali impianti devono essere programmati attentamente, in relazione al successivo prelievo di altre carote. Si raccomanda di non installare tubature o fili in alcuni punti dalle dimensioni approssimative di 200 × 300 mm o di posizionarli ad una profondità tale che essi non risultino danneggiati dai prelievi di carote nello strato superficiale.

3.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Il coefficiente di assorbimento acustico (incidenza normale) deve essere misurato con il metodo del tubo di impedenza, che utilizza il procedimento illustrato nell'ISO/DIS 10534: «Acustica — Determinazione del fattore di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica mediante il metodo del tubo».

Quanto alle provette, occorre rispettare i medesimi requisiti del tenore di vuoti residui (vedi punto 3.1).

L'assorbimento acustico deve essere misurato nella gamma compresa fra 400 e 800 Hz e nella gamma 800-1 600 Hz (almeno alle frequenze centrali delle bande di un terzo di ottava). Occorre rilevare i valori massimi per le due gamme di frequenza. Infine, si farà la media dei valori così ottenuti per tutte le carote di prova, per giungere al risultato finale.

3.3. Misurazione della profondità della tessitura

Ai sensi della presente norma, le misurazioni della profondità della tessitura devono essere effettuate in almeno 10 punti distribuiti uniformemente lungo le tracce delle ruote sul tratto di prova; il valore medio rilevato è confrontato con la profondità di tessitura minima prevista. Per la descrizione della procedura, vedi allegato F del progetto di norma ISO/DIS 10844.

4. STABILITÀ NEL TEMPO E MANUTENZIONE

4.1. Influenza dell'invecchiamento

Analogamente a varie altre superfici, si prevede che i livelli del rumore provocato dal contatto pneumatico/fondo stradale, misurati sulla superficie di prova, possano aumentare leggermente nei 6-12 mesi seguenti la costruzione.

La superficie sarà conforme alle caratteristiche richieste almeno quattro settimane dopo la costruzione. L'influenza dell'invecchiamento sul rumore emesso dai camion è di norma inferiore rispetto al rumore emesso dalle automobili.

La stabilità nel tempo è definita essenzialmente dalla levigatura e dalla costipazione dovute ai veicoli che si spostano in superficie e deve essere verificata periodicamente, come stabilito al punto 1.5.

4.2. Manutenzione della superficie

La superficie deve essere liberata dai frammenti vaganti e dalle polveri che potrebbero ridurre sensibilmente l'effettiva profondità di tessitura. Nei paesi a clima rigido, si ricorre spesso al sale per snevare le strade. Il sale può alterare temporaneamente o anche in modo permanente la superficie ed aumentare così il rumore: esso è pertanto sconsigliato.

4.3. Ripavimentazione della zona di prova

Se è necessario riparare la pista di prova, è di norma sufficiente ripavimentare soltanto la banda di prova (di larghezza di 3 m nella figura 1) sulla quale i veicoli si spostano, sempre che la zona di prova ai lati della suddetta banda soddisfi al requisito relativo al tenore di vuoti residui o all'assorbimento acustico all'atto della misurazione.

5. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SUPERFICIE E ALLE PROVE EFFETTUATE SU DI ESSA

5.1. Documentazione relativa alle superficie di prova

Occorre comunicare i dati seguenti in un documento che descriva la superficie di prova:

a) ubicazione della pista di prova:

b) tipo e durata del legante, tipo dei grani, densità teorica massima del cemento (DR), spessore dello strato superiore di usura e curva granulometrica stabilita mediante le carote prelevate sulla pista di prova;

c) metodo di compattamento (ad esempio, tipo e massa del rullo, numero di passaggi);

d) temperatura della miscela, temperatura dell'aria e velocità del vento durante la costruzione della superficie;

e) data di costruzione della superficie e nome dell'imprenditore;

f) totalità dei risultati delle prove o, almeno, della prova più recente, compresi:

1. tenore di vuoti residui di ciascuna carota;
2. punti della superficie di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dei vuoti;
3. coefficiente di assorbimento acustico di ciascuna carota (se misurato); specificare i risultati per ciascuna carota e ciascuna gamma di frequenze, nonché la media generale;
4. punti della zona di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dell'assorbimento;
5. profondità di tessitura, compresi numero di prove e divario standard;
6. organismo responsabile delle prove f1 e f3 e tipo di materiale utilizzato;
7. data della/e prova/e e data del prelievo delle carote sulla pista di prova.

5.2. **Documentazione relativa al rumore emesso dai veicoli in superficie**

Nel documento che descrive la/le prova/e relative al rumore emesso dai veicoli, si dovrà precisare se tutti i requisiti sono stati soddisfatti o no. Si farà riferimento al documento in base al punto 5.1.

95A6096

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1995.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato da ultimo dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418;

Vista la nota del presidente della RAI in data 17 novembre 1994, con la quale si comunica che l'ing. Alfio Marchini ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Considerata l'opportunità di provvedere pertanto alla sua sostituzione in seno al consiglio stesso;

D'intesa tra loro;

Accettano

le dimissioni rassegnate dall'ing. Alfio Marchini dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nominano

componente del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il dott. Giuseppe Morello.

Roma, 18 ottobre 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Presidente della Camera dei deputati
PIVETTI

95A6227

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 29 novembre 1994.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area comprendente la frazione di Ginostra nell'isola di Stromboli.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 6815 del 25 novembre 1992, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'area comprendente la frazione di Ginostra nell'isola di Stromboli, ricadente nel comune di Lipari (Messina), la zona medesima è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento di vincolo nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Vista la nota prot. n. 7386 del 24 novembre 1994, con la quale la soprintendenza per i beni culturali ambientali di Messina ha chiesto, permanendo le motivazioni in ordine alla salvaguardia dell'area suddetta nelle more della relazione del piano paesistico, la proroga del regime di salvaguardia adottato con il precitato decreto n. 6815 del 25 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1993;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale-paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 6815 del 25 novembre 1992 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sull'area comprendente la frazione di Ginostra nell'isola di Stromboli, ricadente nel comune di Lipari (Messina), meglio individuato nel decreto n. 6815 del 25 novembre 1992, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data della sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area comprendente la frazione di Ginostra nell'isola di Stromboli, ricadente nel comune di Lipari (Messina), per effetto del decreto n. 6815 del 25 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 2 gennaio 1997 è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 6815/1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1993, facente parte del comune di Lipari (Messina), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Lipari perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Lipari, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Lipari.

Palermo, 29 novembre 1994

L'assessore: SARACENO

95A6180

DECRETO ASSESSORIALE 16 giugno 1995.

Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area adiacente al municipio nel comune di S. Stefano di Camastra.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5804 del 4 maggio 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica della zona adiacente al municipio nel comune di S. Stefano di Camastra, questa è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (D.A. n. 5804/1993) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (5 giugno 1993, n. 28);

Considerata la scadenza del termine come sopra fissato;

Rilevato che questo assessorato ha iniziato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5804 del 4 maggio 1993, mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina con nota prot. n. 3392 del 18 maggio 1995;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea sul territorio del comune di S. Stefano di Camastra, meglio individuato nel decreto n. 5804 del 4 maggio 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovato, per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del presente decreto, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sul territorio adiacente al municipio nel comune di S. Stefano di Camastra (Messina), per effetto del decreto n. 5804 del 4 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 28 del 5 giugno 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati come parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine suddetto, è vietata nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5804/1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 28 del 5 giugno 1993, facente parte del comune di S. Stefano di Camastra, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di S. Stefano di Camastra perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di S. Stefano di Camastra, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di S. Stefano di Camastra.

Palermo, 16 giugno 1995

L'assessore: PANDOLFO

95A6181

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di data 31 luglio 1992 relativo alle modifiche all'ordinamento didattico universitario dei corsi di diploma universitario dell'area economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 di data 29 ottobre 1992;

Vista la proposta di istituzione del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese approvata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Preso atto che il Consiglio universitario nazionale, nella riunione del 21 aprile 1995 ha espresso parere favorevole all'istituzione del diploma di cui sopra, a condizione che vengano recepite le rettifiche concernenti l'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso con l'inserimento di nuovi articoli ed il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA
E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 73. — Il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 58, 59, 60, 61, 66, 67 e 68 (ordinamento della facoltà di economia).

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.

Art. 74. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di tre annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui all'art. 72 dell'ordinamento della facoltà di economia:

uno nell'elenco P01A (economia politica);
uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 15 annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi dell'art. 67 dell'ordinamento della facoltà di economia e il colloquio finale che consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Art. 75. — Oltre a quelli individuati ai sensi dell'art. 9, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata (P01B);
geografia economica (M06B);
scienza delle finanze (P01C);
storia economica (P03X).

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi (P02A);
finanza aziendale (P02C);
gestione informatica dei dati aziendali (P02A);
marketing (P02B);
organizzazione aziendale (P02D);
programmazione e controllo (P02A);
revisione aziendale (P02A);
tecnica bancaria (P02E);
tecnica industriale e commerciale (P02B);
tecnologia dei cicli produttivi (C01B).

Area giuridica:

diritto commerciale (N04X);
diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
diritto del mercato finanziario (N05X);
diritto fallimentare (N15X);
diritto tributario (N13X).

Area matematico-statistica:

statistica aziendale (S02X);
matematica finanziaria (S04B).

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economica e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Trento, 6 ottobre 1995

Il rettore: ZUELLI

95A6182

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1993 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie che muta denominazione in corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 luglio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal 72 al 77, relativi al corso di laurea in scienze agrarie, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 72. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea è articolato nei seguenti indirizzi: 1) gestione delle risorse zootecniche; 2) gestione dei sistemi agrari; 3) produzione vegetale; 4) protezione delle colture e dei prodotti vegetali. A ciascun indirizzo sono riservate almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di Ateneo. Fino alla emanazione del regolamento didattico di ateneo, le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel manifesto degli studi. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 73 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 74 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di cui 1.800 ore relative all'impegno didattico minimo previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 10 dicembre 1993, 1.100 ore caratterizzanti gli indirizzi e gli eventuali profili professionali e 400 ore da destinare al tirocinio pratico-applicativo ed alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui all'art. 6 del decreto 10 dicembre 1993. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una

durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà pari a 27, con un ugual numero di prove finali di esame Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 75 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 76 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 77 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale);

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);

Biologia vegetale (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);

Biologia animale (ore 100). Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria);

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica);

Genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);

Scienza del suolo (ore 50). Settori G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata);

Agronomia e coltivazioni (ore 200). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura);

Difesa delle colture (ore 100). Settori G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);

Zootecnia (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture);

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale);

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

Genio rurale (ore 150). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);

Economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti 1.500 ore sono destinate dalla facoltà parte (1.100 ore) alle aree disciplinari caratterizzanti ciascun indirizzo ed eventuali profili professionali, prevedendo la possibilità di scelta per gli studenti, e parte (400 ore) al tirocinio pratico-applicativo ed alla preparazione della tesi di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 settembre 1995

Il rettore

95A6097

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991/93, ed in particolare l'art. 16-*bis*;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro delle finanze del 14 settembre 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale e delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 57, concernente le norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione è inserita nell'elenco delle medesime, la scuola di specializzazione in psicologia clinica.

Art. 2.

Dopo l'art. 114, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito l'art. 115 concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in psicologia clinica.

Art. 115.

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

1. È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università di Padova.

2. La scuola ha lo scopo di formare gli specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale, di gruppo ed istituzionale, con le competenze proprie della professionalità psicologica, nei suoi aspetti di prevenzione, diagnosi, psicoterapia, riabilitazione. La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica che consente l'iscrizione nell'albo degli psicoterapeuti.

3. La scuola ha la durata di anni quattro. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

4. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in ventiquattro per ciascun anno di corso, per un totale di novantasei specializzandi.

5. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di psicologia e la facoltà di medicina e chirurgia.

6. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia e in psicologia.

7. I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

8. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

9. Per i primi due anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente ordinamento, possono essere ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio di cui sopra, anche i candidati che hanno conseguito altre lauree e che posseggano i requisiti per poter essere iscritti all'albo degli psicologi.

10. In base all'esito delle prove, annualmente, sono ammessi al primo anno della scuola dodici laureati in medicina e chirurgia e dodici laureati in psicologia. In assenza di candidati idonei tra i laureati in medicina e chirurgia il numero si integra con candidati idonei laureati in psicologia e viceversa.

11. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psicodiagnostica;
c) psicoterapie individuali e di gruppo;
d) interventi psicologici nelle istituzioni.

12. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:

Teorie e metodologie della psicologia clinica;
Metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;
Psicologia dello sviluppo;
Psicofisiologia clinica e psicosomatica;
Psicologia sociale e dei gruppi;
Genetica medica e del comportamento;
Neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

Teoria e tecnica dei test psicologici;
Teoria e tecnica del colloquio clinico;
Teorie e tecniche di analisi del comportamento;
Teorie e tecniche di analisi istituzionale;
Psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
Psichiatria;
Neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

Teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;
Tecniche della psicoterapia individuale;
Tecniche della psicoterapia di gruppo;
Tecniche della psicoterapia breve, di sostegno e di intervento sulla crisi;
Psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;
Interventi psicoterapeutici nell'infanzia e nell'adolescenza;
Interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:

Analisi della domanda e programmazione dell'intervento;
Psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;
Criminologia e psichiatria forense;
Organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;
Tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress»;
Interventi psicologici e riabilitativi in campo medico-chirurgico;
Interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;
Psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico;
Psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico.

13. La suddivisione delle discipline negli anni è orientativa e può essere modificata con delibera del consiglio della scuola.

14. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato, all'interno del quale viene promossa la formazione personale finalizzata al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione interpersonale e specificamente psicoterapeutica.

15. È prevista la possibilità di utilizzare strutture e servizi non universitari tramite rapporti di convenzione, come previsto dalla legislazione vigente.

16. Gli insegnamenti consigliati nelle diverse aree sono di seguito indicati. Il monte ore elettivo va ripartito tra gli insegnamenti delle aree indicate.

Primo anno:

Propedeutica (ore 220):
Teorie e metodologia della psicologia clinica;
Psicologia dello sviluppo;
Genetica medica e del comportamento;
Psicologia sociale e dei gruppi.

Psicodiagnostica (ore 180):
Teoria e tecnica dei test psicologici;
Teoria e tecnica del colloquio clinico;
Psicopatologia generale e dell'età evolutiva.
Monte ore elettivo (ore 400).

Secondo anno:

Propedeutica (ore 180):
Metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;
Psicofisiologia clinica;
Neurofisiologia e psicofarmacologia.

Psicodiagnostica (ore 220):
Teorie e tecniche di analisi del comportamento;
Psichiatria;
Neuropsicologia clinica;
Teorie e tecniche di analisi istituzionale.
Monte ore elettivo (ore 400).

Terzo anno:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 250):
Teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;
Tecniche della psicoterapia individuale;
Tecniche della psicoterapia di gruppo;
Tecniche della psicoterapia breve, di sostegno e di intervento sulla crisi.

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 150):
Analisi della domanda e programmazione dell'intervento;
Psicologia delle istituzioni e tecniche di intervento;
Criminologia e psicologia forense;
Tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress»;
Monte ore elettivo (ore 400).

Quarto anno:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 250):

Psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;
Interventi psicoterapeutici nell'infanzia e nell'adolescenza.

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 150):

Organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;
Interventi psicologici e riabilitativi in campo medico-chirurgico;
Interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;
Psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico;
Psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico.
Monte ore elettivo (ore 400).

17. Le ore complessive previste per le singole aree saranno ripartite per ciascun insegnamento dal consiglio della scuola.

18. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle strutture e servizi seguenti: laboratorio di metodologia della ricerca in psicologia; laboratorio per l'osservazione del comportamento; laboratorio di osservazione infantile; laboratorio di psicofisiologia; laboratorio di neuropsicologia; laboratorio di psicologia clinica; centro regionale per lo studio delle inibizioni intellettive infantili; centro di studi psicoanalitici da un punto di vista evolutivo; centro di ricerca e documentazione sull'integrazione del minore con handicap; servizio di neuropsicologia della facoltà di psicologia istituito presso l'ospedale di Treviso; strutture ambulatoriali e territoriali dell'istituto di clinica psichiatrica e del dipartimento salute mentale dell'ULSS n. 21 di Padova; servizio aggregato di psicologia medica; servizio aggregato di psicogeriatria; servizio aggregato di psichiatria d'urgenza; servizio di neuropsichiatria infantile del dipartimento di pediatria; centro regionale specializzato di psicoterapia medica; servizi delle istituzioni convenzionate e altri con cui il consiglio della scuola riterrà opportuno stipulare convenzioni.

19. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo le modalità deliberate dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

20. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

21. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

22. L'esame teorico-pratico che gli specializzandi devono sostenere al termine di ciascun anno verte su tutte le materie previste dal precedente comma 16 nonché sulle attività pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

23. Per essere ammesso a sostenere l'esame annuale lo specializzando deve aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni, dei seminari e delle attività pratiche previste per l'anno al quale è iscritto.

24. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla normativa generale per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 11 ottobre 1995

Il rettore: MURARO

95A6136

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1995.

Modificazioni al regolamento didattico dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 1988 concernente le modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali;

Viste le deliberazioni con le quali il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 5 ottobre 1993, il senato accademico nella seduta del 24 febbraio 1994, il consiglio di amministrazione nella seduta del 1° marzo 1994, hanno proposto la modifica dello statuto, ora regolamento didattico di ateneo, concernente l'inserimento dell'indirizzo marino e dell'orientamento biologico nel corso di laurea in scienze ambientali;

Visto il parere favorevole alla modifica espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza dell'8 maggio 1995;

Decreta:

Il regolamento didattico di ateneo dell'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia è modificato come segue:

Art. 1.

All'art. 73, primo comma, concernente i titoli conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la dizione: «2. Laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre)» è sostituita dalla seguente: «2. Laurea in scienze ambientali (indirizzi terrestre e marino)».

Art. 2.

Gli articoli 79 e 80, relativi al corso di laurea in scienze ambientali, sono così modificati:

LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 79. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni, con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami dei quali quattro integrati. L'impegno didattico complessivo e di 2.720 ore. Per le discipline indicate, l'esame integrato è obbligatorio. Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive del mercato di lavoro.

Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio articolato in due indirizzi: terrestre e marino.

L'indirizzo terrestre prevede due orientamenti: chimico, biologico.

L'indirizzo marino prevede due orientamenti: risorse biotiche, inquinamento.

Art. 80 *(Biennio propedeutico)*. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° Anno:

1) istituzioni di matematica I;
2) fisica generale I;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia I *(a)*;
5) litologia e geologia;
6) diritto e legislazione dell'ambiente.

2° Anno:

1) istituzioni di matematica II;
2) fisica generale II;
3) chimica organica;
4) biologia II *(b)*;
5) ecologia;
6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5,6 esame integrato);
7) laboratorio di fisica generale (2,7 esame integrato);
8) economia dell'ambiente.

(*a*) Area biologica generale.
(*b*) Area fisiologica generale.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva nel biennio è di 1.190 ore, ripartite fra le diverse discipline.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi compresi esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Del monte orario per esercitazioni almeno il 50% deve essere dedicato ad esercitazioni di laboratorio e di campagna integrate all'interno delle singole aree e tra le varie aree.

Indirizzi e orientamenti.

Per ciascun indirizzo sono previste dodici discipline distribuite sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, per complessivi dieci esami di cui due integrati, che comportano un monte orario per l'attività didattica complessiva di milleventi ore.

Per ciascun orientamento le rispettive tabelle sottoriportate contengono un elenco di discipline tra le quali la facoltà deve scegliere quelle necessarie a costituire due o più blocchi alternativi di quattro per ognuno di essi. Lo studente deve scegliere uno di essi e le due discipline rimanenti a completamento dei trentadue insegnamenti previsti dal *curriculum*. Gli orientamenti, mantenendo fede allo spirito dell'indirizzo, hanno una chiara connotazione di tipo applicativo, alla quale è funzionale la scelta delle discipline indicate nelle tabelle. Le discipline di orientamento devono essere opportunamente distribuite nei tre anni. Esse dispongono di un monte orario per l'attività didattica complessiva di cinquecentodieci ore.

Le due discipline, a scelta dello studente, possono essere scelte anche da elenchi di diversi orientamenti, purché attivati e coerenti con quello adottato.

Indirizzo: *terrestre.*

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre).

In deroga a quanto previsto nei principi generali, solo per questo indirizzo è consentito alla facoltà di sostituire l'ecologia applicata (terzo anno) con la disciplina geografia fisica. Ove ciò avvenisse la disciplina ecologia applicata è obbligatoria in tutti gli orientamenti dell'indirizzo.

3° Anno:

1) chimica analitica;
2) ecologia applicata;
3) fisica terrestre;
4) geopedologia;
5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
6) laboratorio di analisi chimica (1,6 esame integrato);
7) laboratorio di geopedologia (4,7 esame integrato).

4° Anno:

1) climatologia e meteorologia;
2) idrologia e idrogeologia;

3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
4) microbiologia.

5° Anno:

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

Anche per dette discipline è da prevedere un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

Orientamento chimico.

Nell'orientamento chimico è obbligatoria la scelta della chimica fisica:
1) analisi chimica strumentale;
2) analisi costi-benefici;
3) analisi degli inquinanti;
4) biochimica applicata;
5) chemiometria;
6) chimica dell'ambiente;
7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
8) chimica del restauro;
9) chimica del terreno;
10) chimica fisica;
11) chimica tossicologica;
12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
13) diritto comparato dell'ambiente;
14) diritto regionale e degli enti locali;
15) ecologia applicata;
16) economia dei processi produttivi;
17) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
18) ecotossicologia;
19) esercitazioni di preparazioni chimiche;
20) geografia fisica;
21) geochimica;
22) istituzioni e politica dell'ambiente;
23) metodi e tecniche di antinquinamento;
24) metodi e tecniche di disinquinamento;
25) modelli matematici;
26) pianificazione ed assetto del territorio;
27) politica economica dell'ambiente;
28) radioattività;
29) radiochimica ambientale;
30) tossicologia e controllo degli inquinanti;
31) tutela dei beni artistici e monumentali;
32) tutela dei parchi e delle risorse naturali;
33) chimica fisica ambientale;
34) geomorfologia.

Orientamento biologico:

1) analisi costi-benefici;
2) antropologia;
3) biochimica;
4) biochimica applicata;
5) biogeografia;
6) biopedologia;
7) conservazione e protezione della natura;
8) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
9) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
10) etologia;
11) fisiologia comparata;
12) fisiologia vegetale;
13) genetica;
14) genetica di popolazioni;
15) geografia economica;
16) geografia fisica;
17) gestione delle risorse idriche;
18) idrobiologia;
19) igiene;
20) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;
21) limnologia;
22) metodi e tecniche di disinquinamento;
23) modelli matematici;
24) politica economica dell'ambiente;
25) radioattività;
26) ricerca operativa e pianificazione delle risorse;
27) sistematica animale;
28) sistematica vegetale.

Indirizzo: *marino*

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo marino).

3° Anno:

1) chimica analitica;
2) sedimentologia;
3) oceanografia e meteorologia;
4) oceanografia biologica;
5) oceanografia chimica;
6) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
7) laboratorio di strumentazione oceanografica (3,7 esame integrato).

4° Anno:

1) ecologia applicata;
2) geologia marina;
3) laboratorio di ecologia applicata (1,3 esame integrato);
4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici.

5° Anno:

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

Orientamento risorse biotiche:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;
2) biochimica degli organismi marini;
3) biologia della pesca e acquacoltura;
4) biotecnologia marina;
5) chimica delle sostanze naturali marine;
6) diritto del mare;
7) economia delle risorse biotiche marine;
8) elettronica applicata;
9) fisiologia degli organismi marini;
10) fitobiologia;
11) genetica;
12) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
13) metodi matematici di ottimizzazione;
14) microbiologia marina;
15) modelli matematici;

16) planctologia;
17) protezione dell'ambiente marino;
18) sistematica degli organismi animali marini;
19) sistematica degli organismi vegetali marini.

Orientamento inquinamento:

1) acrofotointerpretazione e telerilevamento;
2) biochimica degli organismi marini;
3) chimica degli inquinanti;
4) chimica tossicologica;
5) corrosione;
6) dinamica delle grandi masse;
7) elementi di costruzioni marittime;
8) fisiologia degli organismi marini;
9) impianti e processi industriali chimici;
10) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
11) metodi matematici di ottimizzazione;
12) microbiologia marina;
13) modelli matematici;
14) protezione dell'ambiente marino;
15) radioattività;
16) fisica terrestre.

Fermo restando il monte ore fissato nonché il numero delle discipline e degli esami, la facoltà può adottare il metodo della didattica integrata limitatamente agli orientamenti.

Il consiglio del corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, anche le modalità di svolgimento degli esami, fermi restando gli esami integrati previsti dalla tabella, per i quali le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato.

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio. Per sostenere gli esami delle discipline del triennio bisogna avere superato quella o quelle a completamento del biennio.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico, gli insegnamenti di indirizzo e le restanti materie di orientamento. Dovrà inoltre presentare e discutere davanti alla commissione di laurea una dissertazione scritta su di un argomento di carattere sperimentale. Tale tesi di laurea dovrà trattare di ricerche eseguite su materie di insegnamento del corso di laurea e dovrà essere svolta sotto la direzione di un professore ufficiale (relatore) subordinatamente al parere favorevole del consiglio del corso di laurea.

Su proposta del relatore i laureandi, per eseguire le ricerche inerenti la loro tesi di laurea, potranno essere spostati anche in un istituto o laboratorio scientifico tecnico o industriale. In tal caso nessun onere finanziario né diretto né indiretto graverà sui dipartimenti della facoltà e sull'Università.

Coloro che sono forniti di altra laurea e che aspirano al conseguimento della laurea in scienze ambientali possono essere ammessi ad anni successivi al primo in base all'equipollenza degli esami superati dal richiedente con quelli prescritti per il corso di laurea.

A tal fine il consiglio del corso di laurea delibererà di volta in volta e consiglierà il piano di studi che meglio può integrare la carriera degli studi del richiedente, ai fini del conseguimento della laurea in scienze ambientali.

Venezia, 2 ottobre 1995

Il rettore: COSTA

95A6137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante: «Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province».

Il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante: «Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1995.

95A6202

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 ottobre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1603,52
ECU	2069,82
Marco tedesco	1127,81
Franco francese	321,54
Lira sterlina	2517,05
Fiorino olandese	1006,98
Franco belga	54,802
Peseta spagnola	13,040
Corona danese	290,49
Lira irlandese	2572,37
Dracma greca	6,858
Escudo portoghese	10,705
Dollaro canadese	1197,10
Yen giapponese	15,928
Franco svizzero	1387,73
Scellino austriaco	160,27
Corona norvegese	256,21
Corona svedese	232,95
Marco finlandese	372,82
Dollaro australiano	1208,57

95A6228

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1995, agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1995 rispetto a settembre 1994 risulta pari a più 5,8 (cinquevirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1995 rispetto a settembre 1993 risulta pari a più 9,9 (novevirgolanove).

95A6185

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 5 0 9 5 *

L. 1.300